

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 3 marzo 2025

In Aosta, il giorno tre (3) del mese di marzo dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore sette e trentuno minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Davide SAPINET

L'Assessore Carlo MARZI è assente alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. 210 OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL'“AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DA INSERIRE IN COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (CER) O IN GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE” E DELLA RELATIVA SCHEDA AZIONE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE VALLE D'AOSTA FESR 2021-2027.

LA GIUNTA
REGIONALE

- a. richiamati i seguenti regolamenti europei:
- a.1. il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- a.2. il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- a.3. il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- a.4. il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- b. visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sue successive modifiche e integrazioni, e in particolare, l'articolo 41 del citato regolamento;
- c. richiamata la Strategia di specializzazione intelligente (Smart Specialisation Strategy – S3) della Regione autonoma Valle d'Aosta, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1673, in data 13 dicembre 2021;
- d. richiamato l'Accordo di Partenariato, adottato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea attraverso la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei;
- e. dato atto che la Commissione europea, con decisione C(2022) 6593, del 12 settembre 2022, ha approvato il Programma regionale FESR 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta con una dotazione finanziaria pari ad euro 92.489.293;
- f. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1211, in data 17 ottobre 2022 di presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 6593 del 12 settembre 2022, che approva il Programma regionale FESR 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta e di approvazione del documento metodologico relativo agli indicatori e dei documenti predisposti nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS) del Programma;
- g. richiamata la Strategia regionale di sviluppo sostenibile, integrata con il Quadro strategico regionale, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 2120/XVI, in data 11 gennaio 2023;

- h. richiamata la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015), e in particolare il Titolo III, il quale disciplina le modalità per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, di efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili, in conformità alla normativa europea e statale vigente in materia di energia e di cambiamenti climatici;
- i. richiamata la legge regionale 29 luglio 2024, n. 15 (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'autoconsumo diffuso) che prevede una dotazione finanziaria complessiva annua pari a 650.000,00 euro per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili da inserire in configurazioni di autoconsumo diffuso;
- j. richiamato in particolare l'articolo 4, comma 4, della predetta legge, che prevede la concessione di contributi, ai sensi e nei limiti della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile, alle comunità energetiche rinnovabili (CER), ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e ai soggetti facenti parte di tali configurazioni che sostengono investimenti per la realizzazione di impianti ubicati in Comuni del territorio regionale con popolazione superiore a 5.000 abitanti, fino al 40 per cento dei costi ammissibili, nel rispetto delle indicazioni e dei limiti di cui all'allegato 2 al d.m. 414/2023;
- k. richiamato, altresì l'articolo 4, comma 5, della suddetta legge, che definisce che la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi e ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della legge medesima;
- l. richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 151 del 22 febbraio 2021 di approvazione delle linee guida per la definizione della strategia regionale di decarbonizzazione, contenute nel documento "Roadmap per una Valle d'Aosta fossil fuel free al 2040";
- m. richiamata la deliberazione di Consiglio regionale n. 3360/XVI del 7 marzo 2024 di approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR VDA 2030);
- n. considerato che il Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027 prevede una ripartizione per priorità e che, in particolare, alla priorità 3 "Energia e adattamento ai cambiamenti climatici" è assegnata una dotazione finanziaria pari ad euro 35.500.000;
- o. considerato, altresì, che la suddetta priorità 3 relativa a energia e adattamento ai cambiamenti climatici si pone, tra l'altro, l'obiettivo di promuovere le CER per la produzione, la distribuzione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi tracciati dalla "Roadmap per una Valle d'Aosta Fossil Fuel Free al 2040" e nel PEAR VDA 2030;
- p. specificato, inoltre, che, nell'ambito della priorità 3 si prevede di finanziare l'obiettivo specifico 2.2 "*Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 [1] sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR)*" e l'Azione b.ii.2 "Sostegno allo sviluppo di comunità energetiche",

- attraverso la quale si intende, tra l'altro, promuovere lo sviluppo delle comunità energetiche mediante la concessione di contributi o relativi a investimenti per la produzione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili da parte delle comunità stesse e/o dei soggetti che aderiscono alla comunità;
- q. considerato che, a tal fine, la Struttura sviluppo energetico sostenibile ha predisposto una Scheda Azione per un importo complessivo pari a 3.200.000,00 euro a valere sul Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027, che sarà attuata mediante procedura ad evidenza pubblica "a sportello", secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, a valere sull'Avviso di cui all'Allegato 1, limitatamente alla Misura 1 – persone giuridiche;
- r. valutata, da parte degli uffici della Struttura sviluppo energetico sostenibile, l'opportunità di garantire la presentazione di progetti anche ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (gruppi di autoconsumatori) e alle persone fisiche che fanno parte di una CER come membro o socio che saranno finanziati esclusivamente con risorse regionali pari a 1.950.000,00 euro, mediante procedura ad evidenza pubblica "a sportello", secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, a valere sull'Avviso di cui all'Allegato 1, limitatamente alla Misura 2 – persone fisiche e che tali risorse non saranno, pertanto, portate a rendicontazione sul Programma Valle d'Aosta FESR 2021-2027;
- s. richiamato il documento recante "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni", approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma Valle d'Aosta FESR 2021-2027 nella sua prima adunanza del 2 dicembre 2022 e di cui la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 267, in data 27 marzo 2023;
- t. considerato, inoltre, che il sopra citato documento dispone che le procedure ad evidenza pubblica, mediante avviso a scadenza o a sportello, prevedono:
- la definizione dell'apposita Scheda Azione e della procedura di attivazione da parte della Struttura regionale competente per materia, in collaborazione con l'Autorità di gestione;
 - la verifica di ammissibilità della Scheda Azione al sostegno del Programma (applicazione dei requisiti di ammissibilità comuni) da parte dell'Autorità di gestione;
 - la presentazione, a seguito di approvazione della Scheda Azione da parte della Giunta regionale, delle richieste di finanziamento, per il tramite di appositi formulari, da parte dei beneficiari;
 - l'applicazione dei pertinenti requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione (comuni e specifici) alle istanze pervenute;
- u. dato atto che l'Autorità di gestione del Programma ha verificato che l'"Avviso per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti da inserire in CER o in gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente" e la relativa Scheda Azione, di cui agli Allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, limitatamente alla Misura 1 - persone giuridiche, predisposti dai competenti uffici, rispondono ai criteri di ammissibilità comuni riportati nel documento recante "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni";
- v. considerata, dunque, l'opportunità di finanziare, a valere sul Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027, l'"Avviso per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti da inserire in CER o in gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente", limitatamente alla Misura 1 – persone giuridiche, e della relativa Scheda Azione, per un importo complessivo pari ad euro 3.200.000;

- w. evidenziato che i competenti uffici riferiscono che la copertura della spesa complessiva pari a euro 5.150.000 relativa all'“Avviso per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti da inserire in CER o in gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”, è garantita per la Misura 1 – persone giuridiche dalle risorse del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027 per euro 3.200.000, e per la Misura 2 – persone fisiche, da risorse regionali per euro 1.950.000;
- x. evidenziato che la Scheda Azione “Avviso per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti da inserire in CER o in gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” è stata classificata dalla Struttura sviluppo energetico sostenibile come aiuto di Stato, associando di conseguenza il piano di voci di spesa ammissibili legato alla concessione di incentivi ad unità produttive (codice 07);
- y. considerato, tuttavia, la specificità dell' “Avviso per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti da inserire in CER o in gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”, limitatamente alla Misura 1 – persone giuridiche, il quale necessita, in alcuni casi, di una verifica per determinare se le domande di contributo cofinanziate si configurino quali aiuti di Stato, sarà cura della Struttura sviluppo energetico sostenibile, in qualità di Programmatore dell'Avviso, comunicare all'Autorità di Gestione, mediante nota formale, all'esito dell'istruttoria di concessione dei contributi, la non sussistenza dell'aiuto stesso;
- z. ravvisato che, qualora, un progetto, a seguito di istruttoria, non si configuri come aiuto di Stato, l'Autorità di Gestione procederà, nel sistema informativo SISREG, per il tramite di INVA S.p.A. ad apportare le seguenti modifiche:
- la variazione della codifica del piano finanziario da 07 (concessione di incentivi ad unità produttive) a 06 (concessione di incentivi a soggetti diversi da unità produttive), applicata a tutte le voci di spesa. Il piano finanziario, tuttavia, manterrà inalterati la descrizione delle singole voci e degli importi finanziari a esse associati dal Beneficiario all'atto di presentazione della domanda di contributo, al netto delle eventuali rimodulazioni tra le voci di spesa apportate in istruttoria finanziaria;
 - la variazione della codifica e della relativa voce della tabella di contesto IGRUE dedicata agli aiuti di Stato;
- aa. considerato che, a seguito dell'approvazione della Scheda Azione di cui al presente atto, le Strutture competenti provvederanno con successivi atti a istituire i pertinenti capitoli sui quali prenotare/impegnare le spese previste dal progetto e accerteranno i contributi relativi alla quota UE e Stato finanziate a valere sul Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027, mentre la spesa per il finanziamento dei progetti a valere sulle risorse regionali trova copertura sul capitolo U0028181 “Contributi agli investimenti a famiglie per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili a servizio di configurazioni per l'autoconsumo diffuso” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità;
- bb. ritenuto, altresì, di individuare, in ordine all'attuazione dell'Azione, relativamente alla Misura 1- persone giuridiche, i seguenti soggetti e corrispondenti ruoli:
- la Struttura sviluppo energetico sostenibile, in qualità di “Programmatore”;
 - la Struttura Controllo progetti europei e statali, in qualità di “Controllore di I° livello” e di “Responsabile del controllo di I° livello”;

- le Comunità energetiche rinnovabili (CER) o un soggetto “persona giuridica” che ne faccia parte, come membro o socio, in qualità di “Beneficiari”;
- cc. dato atto che la Regione provvederà, entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regime di aiuti, alla trasmissione alla Commissione di una sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto in questione, ai sensi dell’articolo 11 del reg. (UE) n. 651/2014;
- dd. dato atto che, in merito al testo dell’Avviso, i competenti uffici hanno acquisito con nota prot. n. 608 del 25 febbraio 2025 il parere della Struttura affari legislativi e aiuti di Stato;
- ee. dato atto che il testo dell’Avviso sarà pubblicato sul sito internet della Regione (www.regione.vda.it) ai fini di ottemperare a quanto disposto dall’articolo 9 del reg. (UE) n. 651/2014;
- ff. dato atto che i contributi relativi alla quota UE e STATO finanziati a valere sul Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027 saranno accertati dalla Struttura programmi per lo sviluppo regionale;
- gg. considerato che, in data 16 luglio 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso le tabelle di contesto del Sistema Nazionale di Monitoraggio, allegate al Protocollo Unico di Colloquio (PUC) versione 3.0 2021/2027, di cui alla Circolare n. 27 del 17 maggio 2024;
- hh. atteso che gli adeguamenti applicativi delle voci attualmente presenti all’interno del sistema di monitoraggio SISPREG alle tabelle di contesto di cui al punto precedente dovranno sottostare alle tempistiche tecniche necessarie all’aggiornamento del sistema e che, quindi, attualmente il sistema SISPREG è in fase di adeguamento;
- ii. evidenziato pertanto che tutte le variazioni alle voci contenute nella Scheda Azione (Allegato 2) che si renderanno necessarie, a seguito dell’adeguamento del sistema di monitoraggio SISPREG alle tabelle di contesto recentemente pubblicate, potranno essere effettuate con ulteriore atto amministrativo dell’Autorità di gestione;
- jj. ritenuto opportuno stabilire, in una logica di semplificazione - anche al fine di garantire un’agevole attuazione del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027 - che le eventuali modifiche tecnico gestionali alla Scheda Azione finalizzate ad aggiornare, integrare e/o precisare i contenuti della stessa, saranno adottate con provvedimento dirigenziale dalla Struttura che ricopre le funzioni di Autorità di gestione e/o dalla Struttura che ricopre le funzioni di Programmatore;
- kk. richiamato il Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027, e, in particolare, il Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione del Programma, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 739 del 30 giugno 2023 e successivi aggiornamenti;
- ll. richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011), e con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015));

mm. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

nn. considerato che il Coordinatore del Dipartimento sviluppo economico ed energia, in vacanza del Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile dell'Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile e la Dirigente della Struttura programmi per lo sviluppo regionale dell'Assessorato affari europei, innovazione, PNRR e politiche nazionali per la montagna hanno rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, di concerto con l'Assessore agli affari europei, innovazione, PNRR e politiche nazionali per la montagna, Luciano Caveri;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa:

1.1. l'“*Avviso per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti da inserire in CER o in gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente*” di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale per un importo complessivo pari a euro 5.150.000, di cui euro 3.200.000 per la Misura 1 – persone giuridiche, nell'ambito del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027” ed euro 1.950.000 per la Misura 2 – persone fisiche a valere su risorse regionali;

1.2. la Scheda Azione di cui all'Allegato 2 alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, relativa all'“*Avviso per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti da inserire in CER o in gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente*”, limitatamente alla Misura 1 – persone giuridiche, nell'ambito del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027”, per un importo complessivo di euro 3.200.000;

2. di individuare, in relazione alla predetta Azione, limitatamente alla Misura 1 – persone giuridiche, i seguenti soggetti e corrispondenti ruoli:

2.1 la Struttura Sviluppo energetico sostenibile in qualità di “Programmatore”;

2.2 la Struttura Controllo progetti europei e statali in qualità di “Controllore di I° livello” e di “Responsabile del controllo di I° livello”;

2.3 le Comunità energetiche rinnovabili (CER) o un soggetto “persona giuridica” che ne faccia parte, come membro o socio, in qualità di “Beneficiari”;

3. di rinviare a successivo atto amministrativo dell'Autorità di Gestione le eventuali modifiche per l'adeguamento della Scheda Azione alle disposizioni derivanti dalle nuove tabelle di contesto del Sistema Nazionale di Monitoraggio allegate al Protocollo Unico di Colloquio (PUC) 2021/2027 approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

4. di demandare al dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile le eventuali modifiche che si rendessero necessarie all'Avviso approvato con la presente deliberazione,

anche a seguito dell'approvazione di nuove norme regionali, nazionali o di regolamenti comunitari;

5. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale dell'Autorità di gestione le eventuali modifiche tecnico gestionali alla Scheda Azione finalizzate ad aggiornare, integrare e/o precisare i contenuti della stessa, in una logica di semplificazione, anche al fine di garantire un'agevole attuazione del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027;
6. di dare atto che gli aiuti di Stato previsti dall'Avviso sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
7. di dare atto che per il finanziamento del presente Avviso, a valere su risorse FESR, per la somma complessiva di euro 3.200.000,00 si provvederà con successivi atti ad istituire i pertinenti capitoli sui quali prenotare/impegnare le spese previste dall'Azione e ad accertare i contributi relativi alla quota UE e STATO finanziate a valere sul Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027, dando atto che la quota di cofinanziamento regionale sarà assicurata dalle risorse attualmente disponibili sul capitolo U0025880 "Spese di investimento per beni immateriali nell'ambito del Programma FESR 2021/2027 - quota di cofinanziamento regionale";
8. di prenotare la spesa complessiva per un importo pari a euro 1.950.000,00 (unmilionenovecentocinquantamila/00), relativamente alla Misura 2 - persone fisiche dell'avviso di cui al punto 1.1, sul capitolo U0028181 "Contributi agli investimenti a famiglie per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili a servizio di configurazioni per l'autoconsumo diffuso" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente ripartizione:
 - esercizio 2025: euro 650.000,00;
 - esercizio 2026: euro 650.000,00;
 - esercizio 2027: euro 650.000,00;
9. di dare atto che il bando sarà pubblicato sul sito internet della Regione (www.regione.vda.it).

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
PROGRAMMA REGIONALE VALLE D'AOSTA FESR 2021-2027

OP2 Un'Europa più verde

Priorità 3 Energia e adattamento ai cambiamenti climatici

*RSO2.2 Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE)
2018/2001[1] sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di
sostenibilità ivi stabiliti (FESR)*

Azione b.ii.2) Sostegno allo sviluppo di comunità energetiche

**AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DA INSERIRE IN CER O IN
GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA
RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE**

SOMMARIO

1.	FINALITÀ	4
2.	DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3.	DOTAZIONE FINANZIARIA, OGGETTO E FORMA DELL'AGEVOLAZIONE	7
MISURA 1- PERSONE GIURIDICHE.....		8
4.	SOGGETTI PROPONENTI.....	8
5.	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI.....	9
6.	SPESE AMMISSIBILI	10
7.	RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	10
8.	ENTITÀ DEL CONTRIBUTO	11
9.	TEMPISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	11
10.	MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO	12
11.	MODALITÀ E TEMPISTICHE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO	13
12.	ISTRUTTORIA FORMALE.....	13
13.	ISTRUTTORIA TECNICO-FINANZIARIA.....	14
14.	CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	15
15.	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	16
16.	MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO	17
17.	VARIAZIONI DI PROGETTO E PROROGHE	19
18.	RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO.....	20
19.	VISIBILITÀ, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	20
20.	OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	20
21.	RINUNCIA AL CONTRIBUTO.....	23
22.	REVOCA DEL CONTRIBUTO	23
MISURA 2 – PERSONE FISICHE		24
23.	SOGGETTI PROPONENTI.....	24
24.	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI	24
25.	SPESE AMMISSIBILI.....	25
26.	RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	26
27.	ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E CUMULO CON ALTRI CONTRIBUTI E/O AGEVOLAZIONI PUBBLICHE.....	26
28.	TEMPISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	27
29.	MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO.....	27
30.	MODALITÀ E TEMPISTICHE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO	28
31.	ISTRUTTORIA FORMALE.....	29
32.	ISTRUTTORIA TECNICO-FINANZIARIA.....	29

33.	CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	30
34.	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	30
35.	ISPEZIONI E CONTROLLI	31
36.	VARIAZIONI DI PROGETTO E PROROGHE	31
37.	RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO.....	32
38.	OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	32
39.	RINUNCIA AL CONTRIBUTO.....	33
40.	REVOCA DEL CONTRIBUTO	33
	DISPOSIZIONI COMUNI	34
41.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	34
42.	DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	34
43.	RIFERIMENTI PER EVENTUALI RICHIESTE DI INFORMAZIONI	34
44.	ALLEGATO 1 - INFORMATIVA PRIVACY.....	36
45.	ALLEGATO 2 – RISPETTO DEL REQUISITO DEL DNSH E VERIFICA CLIMATICA.....	38

1. FINALITÀ

- 1.1 Il presente avviso a evidenza pubblica (di seguito avviso) è finalizzato a sostenere lo sviluppo di Comunità energetiche rinnovabili (CER) e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (gruppi di autoconsumatori), di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con l'obiettivo di incrementare l'autonomia energetica della Regione, di perseguire la transizione energetica del sistema socio-economico, nonché di contrastare la povertà energetica, coerentemente con le finalità di cui alla legge regionale 29 luglio 2024, n. 15 "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'autoconsumo diffuso" e con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (decreto CACER), mediante la concessione di contributi per la realizzazione di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
- 1.2 La misura, parzialmente finanziata nell'ambito dell'OP2, Priorità 3 – Energia e adattamento ai cambiamenti climatici, Obiettivo specifico: RSO2.2. "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001[1] sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR)", intende dare attuazione all'Azione b.ii.2) "Sostegno allo sviluppo di comunità energetiche" del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 6593 del 12 settembre 2022.
- 1.3 La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi regionali definiti nel Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR VDA 2030), rientrando nelle azioni dell'Asse 2 – *Aumento della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili* e dell'Asse 4 – *Persone*, quest'ultimo con particolare riferimento alla Scheda Azione P 08 *Comunità energetiche e autoconsumo collettivo* e P 11 *Povertà energetica*.

2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

- 2.1 Ai fini del presente avviso valgono le definizioni di cui all'Appendice A alle Regole Operative, integrate dalle seguenti:
 - a) *(AdA): Autorità di Audit* è responsabile dello svolgimento degli audit di sistema, degli audit delle operazioni e degli audit dei conti a garanzia del funzionamento efficace del SiGeCo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti e presentate alla CE;
 - b) *(AdG): Autorità di Gestione* è responsabile della gestione del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027 con funzioni di indirizzo e coordinamento della struttura organizzativa coinvolta nella gestione del FESR;
 - c) *(AFC): Autorità che svolge la funzione contabile* è responsabile delle funzioni contabili del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027;
 - d) *Avvio del progetto*: data di avvio del Progetto che viene comunicata dal beneficiario attraverso SISREG, successivamente alla data del provvedimento di approvazione del progetto;
 - e) *Cabine primarie di riferimento*: aree convenzionali così come individuate al seguente link: <https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie>
 - f) *Centro Osservazione e Attività sull'Energia di Finaosta S.p.A (COA energia)*: servizio incaricato, a valere sulla convenzione in essere in applicazione della l.r. 13/2015, di supportare la Regione nell'applicazione della l.r. 15/2024;
 - g) *Codice Unico di Progetto (CUP)*: Codice unico di progetto di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione);
 - h) *Costi diretti*: sono i costi direttamente collegati all'esecuzione dell'operazione o del progetto per i quali può essere dimostrato un nesso diretto con la singola operazione o il singolo progetto in questione (cfr. Comunicazione della Commissione C/2024/7467);
 - i) *Costi indiretti*: sono i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente all'esecuzione dell'operazione in questione o che sono collegati all'esecuzione dell'operazione ma rappresentano spese accessorie che non contribuiscono direttamente al conseguimento dei suoi indicatori/risultati/obiettivi (cfr. Comunicazione della Commissione C/2024/7467);
 - j) *Descrizione del sistema di gestione e controllo e l'allegato Manuale delle procedure dell'Autorità di*

gestione (Si.Ge.Co.): approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 739 del 30/06/2023, e successivi aggiornamenti, che descrivono dettagliatamente le procedure dell'AdG e definiscono i rapporti che intercorrono tra le Autorità del Programma, al fine di garantirne la gestione e il controllo e costituiscono lo strumento operativo per i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027;

- k) *Do no significant harm (DNSH):* principio di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del RDC;
- l) *Imprese in difficoltà:* sono considerate in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, le imprese che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
- i. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
 - ii. nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - iii. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - iv. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - v. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni, il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- m) *PMI:* piccole e medie imprese, individuate come tali ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni;
- n) *POD – Point of delivery/punto di fornitura:* codice che identifica in modo univoco il punto di fornitura dell'energia elettrica, ovvero il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal venditore al cliente finale;
- o) *Potenza d'obbligo:* potenza necessaria per l'assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili come previsto dall' art. 26 del D.Lgs. 199/2021;

- p) *PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027*: Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027 approvato con Decisione della Commissione C (2022)/6593;
- q) *RDC*: Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- r) *SISPREG*: Sistema informativo gestionale a supporto della politica regionale di sviluppo;
- s) *Struttura regionale competente*: Struttura Sviluppo energetico sostenibile del Dipartimento Sviluppo economico ed energia della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- t) *Struttura regionale responsabile del controllo di primo livello*: Struttura controllo progetti europei e statali del Dipartimento politiche strutturali e affari europei della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- u) *Verifica climatica*: documento attestante la garanzia dell'immunizzazione degli effetti del clima di cui all'art. 2, punto 42 del RDC.

2.2 Nel presente avviso vengono richiamati i seguenti riferimenti normativi e relativi acronimi/forme abbreviate:

- a) *Regole Operative*: Decreto CACER e TIAD – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR, pubblicate con decreto direttoriale del MASE n. 22/2024 e s.m.i.; redatte in attuazione dell'art. 11 del DM 414/2023;
- b) *Reg. UE/2016/679*: Regolamento (UE) n.679/2016, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- c) *Regolamento GBER*: Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sue successive modifiche e integrazioni;
- d) *L. 213/2023*: Legge 30 dicembre 2023, n. 213 - *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*;
- e) *DM 414/2023 (o Decreto CACER)*: Decreto ministeriale 07 dicembre 2023, n. 414 – *Individuazione di una tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di autoconsumo singolo a distanza e collettivo, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e in attuazione della misura appartenente alla Missione 2, Componente del 2, Investimento 1.2 del PNRR*;
- f) *D.Lgs. 36/2023 (o Codice dei Contratti pubblici)*: Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;
- g) *D.Lgs. 199/2021*: Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 - *Attuazione della direttiva (UE) 2018/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*;
- h) *DL 34/2020*: Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
- i) *D.Lgs. 159/2011*: Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*;
- j) *L. 136/2010*: Legge 13 agosto 2010, n. 136 - *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al*

Governo in materia di normativa antimafia;

- k) *D.Lgs. 81/2008: Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- l) *D.Lgs. 231/2001: Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000;*
- m) *D.P.R. n. 445/2000: Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;*
- n) *L. 241/1990: Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;*
- o) *D.P.R. 917/1986: Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;*
- p) *D.P.R. 602/1973: Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;*
- q) *D.P.R. 642/1972: Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 - Disciplina dell'imposta di bollo;*
- r) *d.G.r. n. 267/2023: Delibera di Giunta Regionale 27 marzo 2023, n.267 – Presa d'atto del documento recante "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale FESR 2021-2027", approvato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 2 dicembre 2022;*
- s) *l.r. 13/2015: Legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015);*
- t) *l.r. 19/2007: Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 - Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*

3. DOTAZIONE FINANZIARIA, OGGETTO E FORMA DELL'AGEVOLAZIONE

- 3.1 La misura prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:
 - a) inseriti in configurazioni di Comunità energetiche rinnovabili (CER), realizzati dalla CER medesima o da soggetti "persone giuridiche" che ne fanno parte, secondo le modalità definite nella MISURA 1 - PERSONE GIURIDICHE;
 - b) inseriti in configurazioni di Comunità energetiche rinnovabili (CER) o di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, realizzati da soggetti "persone fisiche" che ne fanno parte, secondo le modalità definite nella MISURA 2 - PERSONE FISICHE.
- 3.2 La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente avviso, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si rendessero disponibili, è pari a complessivi euro 5.150.000,00 di cui:
 - a) euro 3.200.000,00 a valere sul PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027, per la MISURA 1 – PERSONE GIURIDICHE;
 - b) euro 1.950.000,00 a valere su risorse regionali, per la MISURA 2 – PERSONE FISICHE.

MISURA 1- PERSONE GIURIDICHE

4. SOGGETTI PROPONENTI

- 4.1 Possono presentare richiesta di contributo a valere sulla MISURA 1- PERSONE GIURIDICHE del presente avviso le Comunità energetiche rinnovabili (CER) o un soggetto “persona giuridica” che ne faccia parte, come membro o socio.
- 4.2 I soggetti di cui al punto precedente devono sostenere direttamente gli investimenti per la realizzazione degli impianti/UP.
- 4.3 Ogni domanda deve riguardare un solo impianto/UP, ma un soggetto proponente può presentare più di una domanda di contributo.
- 4.4 Sono escluse dalla partecipazione al presente avviso le grandi imprese, nonché le imprese aventi codice ATECO prevalente collegato alle classificazioni 35.11.00 e 35.14.00.
- 4.5 Non possono essere oggetto di contributo le attività nei settori:
 - a) della pesca e dell’acquacoltura, disciplinati dal Reg. (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - b) della produzione primaria di prodotti agricoli.
- 4.6 Se il richiedente operante in uno dei settori esclusi di cui sopra, opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, i contributi possono essere concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia garantito, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi di cui sopra non beneficino dei contributi di cui all’avviso.
- 4.7 Nel caso in cui i soggetti proponenti siano PMI, le stesse devono avere un’unità operativa in Valle d’Aosta alla data della prima erogazione del contributo e devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituite e risultare iscritte come attive nel Registro imprese della CCIAA di competenza da almeno due anni;
 - b) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, ove dovuto, negli ultimi tre anni;
 - c) di essere piccola o media impresa, conformemente alla normativa europea di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - d) non risultare come imprese in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) 2014/651, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021;
 - e) non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dal d.lgs. 14/2019, così come modificato ai sensi del d.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - f) non essere destinatarie di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del medesimo decreto;
 - g) di non essere destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del d.lgs 231/2001;
 - h) aver rimborsato le agevolazioni regionali godute per le quali è stata disposta la revoca e la conseguente restituzione;
- 4.8 Nel caso in cui i soggetti proponenti siano diversi da PMI e da Enti locali gli stessi devono avere un’unità operativa in Valle d’Aosta alla data della prima erogazione del contributo ed essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti e risultare iscritti nei pertinenti albi/registri ove previsto dalla normativa vigente;
 - b) non essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto;
 - c) non essere destinatari di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del d.lgs. 231/2001.
- 4.9 I soggetti proponenti devono avere nelle proprie disponibilità l'area o superficie su cui sarà realizzato l'impianto/UP oggetto di contributo.
- 4.10 I soggetti proponenti devono sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'individuazione del Titolare effettivo, all'antimafia nonché all'eventuale dichiarazione attestante l'esercizio di attività economica.
- 4.11 Qualora il soggetto proponente sia qualificato come organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, lett. e), all. I.1 del d.Lgs. 36/2023, il medesimo sarà tenuto a dichiarare tale qualifica al momento della presentazione della domanda di contributo e ad applicare la disciplina del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).
- 4.12 In caso di ammissione al contributo, il soggetto proponente si configura come "beneficiario", ai sensi dell'art. 2, punto 9, lettera a), del RDC, inteso come *"un organismo pubblico [...] responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni"*. Il beneficiario percepisce materialmente il contributo.
- 4.13 Nell'ambito del presente avviso, per l'attuazione degli interventi oggetto di contributo non è ammesso il ricorso a contratti di Partenariato Pubblico Privato, di cui all'art. 174 del d.lgs. 36/2023.

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

- 5.1 Sono ammissibili a contributo gli interventi di nuova costruzione o potenziamento, di un impianto/UP di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che saranno inseriti all'interno di una CER. Quest'ultima deve risultare già legalmente costituita al momento di presentazione della domanda di contributo.
- 5.2 Sono ammissibili interventi di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, eolica, idroelettrica da biomassa e biogas.
- 5.3 Ciascun impianto /UP deve, inoltre:
- a) essere ubicato in un Comune del territorio regionale con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti, come comprovato da dato ISTAT;
 - b) comportare un incremento di potenza installata non inferiore a 20 kW e non superiore a 1MW;
 - c) disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ove previsto;
 - d) essere ubicato nell'area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER in cui l'impianto/UP sarà inserito;
 - e) disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
 - f) entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di concessione del contributo;
 - g) rispettare i requisiti relativi agli impianti di produzione di cui alla Parte II, paragrafi 1.2.1.2 e 1.2.1.3 delle Regole Operative;
 - h) rispettare il principio DNSH e ottemperare agli obblighi in tema di verifica climatica, come indicato in Allegato 2;
 - i) una volta realizzato, essere inserito, per almeno 5 anni, in una configurazione di CER per la quale risulti attivo un contratto per l'erogazione della tariffa incentivante di cui al DM 414/2023;
 - j) ove pertinente, rispettare i requisiti tecnici di cui al paragrafo 2 dell'Allegato 4 del d.lgs. 199/2021, per quanto attinente alle fasi di progettazione e installazione.

- 5.4 Gli impianti realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici ai sensi del d.lgs. 199/2021 accedono al contributo limitatamente alla quota di potenza eccedente quella necessaria per il raggiungimento della potenza d'obbligo.
- 5.5 Non è consentito l'artato frazionamento delle iniziative al fine di eludere i pertinenti meccanismi incentivanti, come disciplinato nel paragrafo 1.2.1.5 delle Regole Operative.
- 5.6 Gli interventi oggetto di richiesta di contributo devono:
- a) essere coerenti con la pianificazione nazionale e regionale pertinente;
 - b) essere coerenti con le disposizioni normative in materia di costituzione e funzionamento delle CER e delle relative norme tecniche.

6. SPESE AMMISSIBILI

- 6.1 Sono considerate ammissibili le seguenti voci di spesa:
- a) spese per la realizzazione dell'intervento:
 - i. fornitura e posa in opera di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, ecc.);
 - ii. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
 - iii. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
 - iv. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
 - v. connessione alla rete elettrica nazionale;
 - b) spese tecniche:
 - i. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche per la definizione progettuale dell'opera;
 - ii. direzioni lavori, sicurezza;
 - iii. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.
 - c) costi generali connessi alla realizzazione dell'intervento. Tale spesa è riconosciuta applicando, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060, un tasso forfettario pari al 5% della somma delle voci di spesa indicate nelle lettere a) e b). Pertanto, in fase di rendicontazione delle spese, il beneficiario del contributo è esonerato, per questa voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile.
- 6.2 Le spese di cui al precedente punto, lettera b), sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a contributo.
- 6.3 Le spese di cui al punto 6.1, lettere a) e b), sono attestate mediante fatture o documenti equipollenti.
- 6.4 L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni.
- 6.5 Ferme restando le prescrizioni di cui al successivo paragrafo 9, ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere sostenute dai soggetti beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda.
- 6.6 Per le spese di cui al punto 6.1 liquidate tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione del contributo, prive del CUP di progetto, dovrà essere prodotta una autodichiarazione da parte del soggetto proponente di assenza di doppio finanziamento.

7. RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

- 7.1 I contributi relativi agli interventi oggetto del presente avviso si configurano quali aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 41 (Aiuti agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno

rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e sue successive modificazioni e integrazioni, qualora il soggetto proponente eserciti attività economiche (intese come attività volte alla produzione di beni o servizi su un dato mercato).

- 7.2 I contributi di cui al presente avviso sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione, in tal caso il contributo concedibile è al massimo pari alla differenza tra il 40% del costo d'investimento di riferimento e i contributi già assegnati.
- 7.3 Non sono cumulabili con i contributi di cui al presente avviso, i seguenti contributi:
- a) incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante di cui alle Regole Operative Decreto CACER e TIAD;
 - b) Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
 - c) detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
 - d) altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea;
 - e) altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale.
- 7.4 Riguardo al tema della cumulabilità con la tariffa incentivante disciplinata nel DM 414/2023, si evidenzia che l'art. 6 dispone che detta tariffa "è cumulabile con contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 241/2021. In tal caso, l'incentivo è ridotto secondo le modalità di cui all'allegato 1".

8. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

- 8.1 Per ogni impianto deve essere presentata una singola domanda di contributo ed è riconosciuto fino al 40% dell'importo minore tra:
- a) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta per l'investimento, ovvero l'importo relativo alla somma delle voci di spesa ammissibili di cui al punto 6.1;
 - b) il massimale di spesa ammissibile previsto per l'investimento, di cui all'appendice E delle Regole Operative di seguito riportato:
 - i. 1.200 €/kW, per impianti/UP di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
 - ii. 1.100 €/kW per impianti/UP di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
 - iii. 1.050 €/kW, per impianti/UP di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
- 8.2 Eventuali variazioni in aumento del costo dell'intervento successive alla presentazione della domanda non determinano in nessun caso un incremento del contributo concedibile.
- 8.3 Il contributo richiesto può essere ridefinito in sede di istruttoria tecnico-finanziaria.
- 8.4 In fase di presentazione della domanda, il soggetto proponente deve dichiarare l'eventuale esistenza di altri sostegni già richiesti o concessi, diretti al medesimo intervento, specificando:
- a) la misura di incentivazione (citandone gli estremi) per la quale è stata presentata domanda o per la quale si è beneficiari;
 - b) l'entità del contributo;
 - c) le voci di spesa oggetto del contributo.

9. TEMPISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 9.1 Gli interventi finanziati devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.
- 9.2 Per avvio degli interventi si intende:
- a) nel caso di enti pubblici, la data della determinazione o decreto di affidamento dei lavori/della fornitura ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023;
 - b) negli altri casi, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature, o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
- 9.3 Per ultimazione degli interventi si intende la data di entrata in esercizio dell'impianto/UP oggetto della richiesta di contributo.
- 9.4 Gli interventi devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data di concessione del contributo e comunque entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto CACER e le relative spese devono essere rendicontate su SISPREG entro e non oltre 31/12/2027, fatti salvi i casi di proroga previsti al paragrafo 17.
- 9.5 Entro 10 giorni dall'avvio e dall'ultimazione degli interventi dovrà esserne data comunicazione alla struttura regionale competente tramite SISPREG.

10. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

- 10.1 La domanda di contributo, soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, da assolversi esclusivamente in modo virtuale, salve le esenzioni di legge, nonché i relativi allegati, devono essere presentati dal soggetto proponente su SISPREG, accessibile al seguente indirizzo: <https://new.regione.vda.it/europa/progetti/gestione-progetti-sispreg> utilizzando l'apposito formulario, previa procedura di registrazione degli utenti e accreditamento degli enti, seguendo le indicazioni riportate, nell'applicativo medesimo, alla sezione "Attivazione impresa/ente pubblico".
- 10.2 La domanda di contributo è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
- 10.3 Le domande possono essere inoltrate a partire dalle ore 10:00 del 5 maggio 2025 fino a esaurimento fondi, e comunque non oltre le ore 12:00 del 13 novembre 2026.
- 10.4 L'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di rifinanziare l'avviso o prorogare il termine per la presentazione delle domande.
- 10.5 Solo nel caso di indisponibilità di SISPREG, formalmente certificata da INVA S.p.A., la domanda, pena il rigetto della stessa, deve essere presentata, nel rispetto delle tempistiche di cui al punto 10.3, alla struttura regionale competente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it, corredata degli allegati obbligatori di cui al punto 10.7.
- 10.6 La domanda deve essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto proponente.
- 10.7 Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria¹:
- a) ricevuta di pagamento del bollo assolto in modalità virtuale effettuato direttamente dal sito web della Regione, tramite la Piattaforma regionale dei pagamenti accedendo al link <https://it.riscossione.regione.vda.it/pagonet2AO/default/homepage.do>, ovvero tramite il relativo link presente sul web/mobile della Regione Autonoma della Valle d'Aosta <http://www.regione.vda.it>. La causale da indicare è la seguente: "Avviso per la realizzazione di impianti FER- MISURA 1 – PERSONE GIURIDICHE- denominazione richiedente"

¹ SISPREG prevede un limite massimo di 50 MB per ogni singolo allegato, ma non un limite massimo complessivo degli allegati.

- b) dichiarazione in merito alla eventuale qualifica della CER quale organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, lett. e), All. I.1 del D.Lgs. 36/2023, ove pertinente;
- c) atto costitutivo, statuto e regolamento della CER;
- d) dichiarazione relativa al titolare effettivo del soggetto richiedente;
- e) autodichiarazione antimafia;
- f) dichiarazione relativa all'esercizio di attività economica;
- g) documentazione comprovante la disponibilità dell'area o superficie su cui sarà realizzato l'impianto/UP;
- h) relazione tecnica illustrativa dell'intervento, firmata da un tecnico abilitato, comprensiva della localizzazione e descrizione dell'intervento e delle caratteristiche tecniche dell'impianto, del piano dei costi, del cronoprogramma, dell'analisi dei parametri necessari all'attribuzione dei punteggi di cui alla tabella riportata al punto 13.2 e della documentazione attestante il rispetto del principio del DNSH e l'ottemperanza agli obblighi in tema di verifica climatica come indicato in Allegato 2;
- i) schema unifilare elettrico con indicazione degli eventuali accumuli, del posizionamento dei contatori e della potenza dell'impianto, sottoscritto da un tecnico abilitato;
- j) richiesta di preventivo di connessione alla rete elettrica al Gestore di Rete per l'impianto/UP;
- k) titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto/potenziamento, ove previsto;
- l) relazione tecnica sui sistemi di pompaggio (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento di tipo idroelettrico, ove pertinente);
- m) solo nel caso di inoltro della domanda secondo le modalità di cui al punto 10.5: copia del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità, firmatario della domanda, qualora il documento non sia sottoscritto digitalmente;
- n) elenco dei documenti trasmessi in allegato all'istanza e al formulario ed estremi bancari, redatto in conformità al modello che sarà reso disponibile nella pagina dedicata sul sito istituzionale della Regione.

11. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

11.1 Il presente avviso prevede una procedura valutativa a sportello, con punteggio minimo, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo e secondo criteri di selezione predeterminati e definiti con riferimento ai criteri di selezione applicabili all'azione del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027 approvati con d.G.r. n. 267/2023.

11.2 I progetti presentati vengono sottoposti alle seguenti fasi istruttorie:

- a) istruttoria formale: come meglio descritto al paragrafo 12, verifica, effettuata dalla struttura regionale competente, della completezza e regolarità formale della domanda nonché del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 4 sulla base delle autodichiarazioni fornite in fase di presentazione della domanda;
- b) istruttoria tecnico-finanziaria: come meglio descritto al paragrafo 13, consistente nella valutazione delle sole domande per le quali l'istruttoria formale ha avuto esito positivo, svolta dal Servizio COA energia di Finaosta S.p.A.;

11.3 Il procedimento istruttorio di cui al punto 11.2 si conclude entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di cui al punto 12.1, di cui 45 giorni riservati per l'istruttoria formale. Il suddetto termine è da considerarsi interrotto/sospeso qualora si verificano le ipotesi descritte di seguito in relazione alle specifiche fasi dell'istruttoria.

12. ISTRUTTORIA FORMALE

- 12.1 La struttura regionale competente comunica ai soggetti proponenti a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2007.
- 12.2 In caso di incompletezza della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 19/2007, la struttura regionale competente può assegnare al soggetto proponente un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e che, in difetto di ricevimento della stessa entro il termine perentorio assegnato, la domanda si intende ritirata senza ulteriori comunicazioni.
- 12.3 Qualora la struttura regionale competente ritenesse opportuno chiedere un parere di competenza in merito al rispetto della condizione di ammissibilità di cui al paragrafo 7 del presente avviso, i termini per la prevista istruttoria sono sospesi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett a) della l.r. 19/2007.
- 12.4 Per le domande risultate non ammissibili, applicate le disposizioni di cui all'art. 16 della l.r. 19/2007, il dirigente della struttura regionale competente procede, con proprio provvedimento, al rigetto della domanda e alla comunicazione, al soggetto proponente, con indicazione dei motivi di esclusione.
- 12.5 Le domande per le quali l'istruttoria formale ha avuto esito positivo vengono trasmesse al COA energia per lo svolgimento della successiva istruttoria tecnico-finanziaria.

13. ISTRUTTORIA TECNICO-FINANZIARIA

13.1 L'istruttoria tecnico-finanziaria è svolta dal COA energia, nell'ambito della convenzione in essere con l'Amministrazione regionale ai sensi della l.r. 13/2015.

13.2 L'istruttoria tecnico-finanziaria consiste:

- a) nella verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità degli interventi di cui al paragrafo 5 nonché nella verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità della spesa di cui al paragrafo 6;
- b) nella valutazione tecnico-finanziaria del progetto che consiste nella valutazione dell'entità del contributo sulla base di quanto previsto al paragrafo 8, nonché nella valutazione tecnica dei progetti e nell'attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri di cui alla successiva "Tabella per l'attribuzione dei punteggi".

Tabella per l'attribuzione dei punteggi	Descrizione	Range	Punteggio
1 – Partenariato (numero e tipologia di soggetti coinvolti)	<i>Numero di POD previsti all'interno della configurazione di cabina primaria, incluso l'impianto oggetto di valutazione e relative tipologie di soggetti.</i>	<i>Fino a raggiungimento del punteggio massimo:</i> <ul style="list-style-type: none"> • 5 punti per ogni POD di consumo; • 10 punti per ogni POD relativo a produzione/prosumer; • 15 punti per ogni POD intestato a "Enti religiosi, del terzo settore e protezione ambientale o Pubblica Amministrazione". 	Max 35
2 – Reinvestimento di parte dei benefici economici ottenuti dalla CER in servizi alla collettività	<i>Nel regolamento sono previste espressamente clausole volte a destinare i benefici economici a favore della collettività.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 10 punti nel caso di ripartizione dei benefici tra i membri della CER; • 15 punti se sono previste specifiche destinazioni di tipo sociale/ambientale o 	Max 15

		<i>meccanismi di contrasto alla povertà energetica.</i>	
3 – Potenza supplementare installata di fonti energetiche rinnovabili	<i>Incremento della potenza installata.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 punti per ogni unità di potenza installata oltre 20 kW fino al raggiungimento del punteggio massimo. 	Max 25
4 – Quantità di energia elettrica condivisa tra i soggetti facenti parte della CER	<i>Stima della quantità annua di energia elettrica prodotta dall'impianto oggetto di contributo disponibile per la condivisione con altri soggetti facenti parte della CER, al netto della quota in autoconsumo fisico.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a raggiungimento del punteggio massimo, 2 punti per ogni 1000 kWh. 	Max 20
5 - Utilizzo di tecnologie e sistemi intelligenti per la gestione e l'utilizzo efficiente dell'energia anche a supporto degli utilizzatori finali	<i>Sistemi hardware/software a disposizione dei membri della CER per il monitoraggio dei consumi istantanei e per la condivisione di informazioni utili alla gestione e massimizzazione dell'energia elettrica condivisa.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 0 assente; • 5 presente. 	Max 5
TOTALE			Max 100

Tabella 1 – Criteri per la definizione dei punteggi

13.3 Nel corso dell'istruttoria tecnico-finanziaria, è facoltà del COA energia richiedere, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 19/2007, chiarimenti, precisazioni e integrazioni documentali che si rendessero, a proprio giudizio, necessari. In tale sede, il COA energia potrà richiedere, qualora necessario, anche l'aggiornamento della relazione tecnica illustrativa dell'intervento di cui al punto 10.7, lettera h).

13.4 In tal caso, il COA energia invia la richiesta di integrazioni al soggetto proponente, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 30 giorni consecutivi dalla richiesta, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1bis della l.r. 19/2007. La richiesta di integrazioni comporta la sospensione dei termini dell'istruttoria medesima. La mancata risposta del soggetto proponente entro il termine stabilito costituisce causa di rigetto della domanda; di tale esito, la struttura regionale competente informa il soggetto proponente con le modalità semplificate di cui all'art. 3 comma 1 della l.r. 19/2007.

13.5 L'ammontare delle spese ammissibili può essere rideterminato dal COA energia nel caso in cui alcune voci di costo siano ritenute non ammissibili o non congrue.

13.6 Per i criteri per i quali non siano presenti, anche a seguito di eventuali richieste di chiarimenti/integrazioni, sufficienti elementi per formulare la valutazione, il COA energia attribuisce un punteggio pari a zero.

13.7 Affinché il progetto sia considerato ammissibile, lo stesso deve ottenere un punteggio totale pari ad almeno 50 punti.

13.8 Dall'esito dell'istruttoria tecnico-finanziaria deve emergere l'entità del contributo concedibile, e nel caso di non ammissibilità a finanziamento, i motivi di inammissibilità.

14. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

14.1 A seguito del ricevimento delle risultanze dell'attività istruttoria in capo al COA energia, la struttura regionale competente ne comunica l'esito ai soggetti proponenti, nel rispetto dei termini indicati al punto

11.3.

14.2 Relativamente ai progetti non ammissibili a finanziamento, prima di procedere con l'adozione del provvedimento di cui al paragrafo 14.1, sono applicate le disposizioni di cui all'art. 16 della l.r. 19/2007.

14.3 Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa all'esito dell'istruttoria di cui al punto 14.1, pena il rigetto della domanda, il soggetto proponente dei progetti ammissibili e finanziabili deve comunicare l'accettazione del contributo, trasmettendo inoltre alla struttura regionale competente:

- a) *nel caso di Enti pubblici (o privati che svolgono attività a valenza pubblica)*: il CUP relativo al progetto, acquisito in conformità alla vigente normativa;
- b) *qualora l'importo del contributo inizialmente richiesto sia stato ridefinito in esito all'istruttoria*: formale accettazione, a progetto invariato, dell'importo rideterminato del contributo indicando altresì che la copertura finanziaria per la quota parte di spese non oggetto di contributo è garantita con fondi propri o altre forme di finanziamento compatibili con il presente avviso. In assenza di risposta o in caso di risposta negativa, la struttura regionale competente comunica il rigetto della domanda.

14.4 Qualora un progetto risulti ammissibile ma finanziabile parzialmente per esaurimento dei fondi disponibili, è comunicata al soggetto proponente l'entità delle spese ammissibili ma non finanziabili, precisando la parziale copertura della domanda. In tal caso, fermo restando che il beneficiario deve realizzare il progetto così come presentato in sede di domanda, lo stesso deve comunicare alla struttura regionale competente l'accettazione o la rinuncia al contributo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

14.5 A seguito di quanto previsto al punto 14.3 e comunque entro 45 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria e dell'importo del contributo concedibile, il dirigente della struttura regionale competente provvede, con proprio provvedimento, alla concessione del contributo, secondo il cronoprogramma presentato nella relazione tecnica illustrativa di cui al punto 10.7 lettera h).

14.6 Entro 15 giorni dall'approvazione del suddetto provvedimento, la struttura regionale competente provvede alla trasmissione ai soggetti beneficiari dell'atto di concessione del contributo e del CUP relativo al progetto nel caso di soggetti diversi da quelli indicati al punto 14.3 lettera a).

14.7 I contributi vengono concessi fino a esaurimento delle risorse disponibili di cui al punto 3.2, lettera a).

14.8 Per gli eventuali progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili, è comunicata al soggetto proponente la non finanziabilità del progetto. Nell'eventualità di rifinanziamento dell'avviso si procederà allo scorrimento dei progetti inizialmente non finanziabili, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

15. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

15.1 L'erogazione del contributo viene effettuata previa verifica dei seguenti requisiti, ove pertinenti:

- a) essere in regola con tutti gli obblighi contributivi attestati tramite DURC;
- b) qualora, al momento della presentazione della domanda il richiedente non abbia un'unità operativa sul territorio regionale, averla insediata prima dell'erogazione del contributo. L'apertura della sede dovrà essere comunicata entro e non oltre 30 giorni dalla concessione dell'agevolazione, a pena di revoca del contributo;
- c) essere adempiente agli obblighi previsti dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 con riferimento ai pagamenti di importo superiore a 5.000 euro.

15.2 L'erogazione dell'aiuto è subordinata alla verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) che il beneficiario non risulti destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf). Nel caso in cui si riscontri la pendenza di un ordine di recupero, l'erogazione sarà sospesa fino a quando il beneficiario non avrà provveduto al rimborso oppure a depositare l'importo oggetto di restituzione su un conto corrente bloccato.

15.3 L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione a seguito dell'ultimazione dei lavori oggetto del contributo, previa presentazione della documentazione riportata ai paragrafi 16.6 e 16.8 del presente

avviso e, ove il progetto sia sottoposto a controllo di primo livello, previa verifica della rendicontazione da parte del controllore.

- 15.4 A valere sugli stati di avanzamento e precedentemente agli eventuali controlli di primo livello di cui all'articolo 74, lettera a), del RDC in capo alla struttura regionale responsabile dei controlli, in occasione della rendicontazione delle spese, la struttura regionale competente effettua le verifiche relative alla gestione delle operazioni mediante la compilazione di apposite check list gestionali. Tali check list dovranno essere compilate in itinere, per tutta la durata del progetto e dovranno essere inserite su SISPREG.

16. MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO

- 16.1 A seguito della concessione del contributo e per tutto il corso dell'attuazione del progetto, il beneficiario deve provvedere a implementare in SISPREG tutti i dati fisici, finanziari e procedurali, al fine di consentire all'AdG del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027 di trasmetterli al sistema nazionale di monitoraggio dell'IGRUE.
- 16.2 Il monitoraggio è il processo di rilevazione sistematica dei dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale, dei singoli progetti ed è strumento essenziale della sorveglianza sugli interventi realizzati. Al fine di garantire un efficace e costante controllo delle risorse impegnate o impegnabili, l'amministrazione regionale esercita il monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative verificando - anche attraverso controlli di tipo ispettivo - l'eventuale esistenza di ritardi nell'esecuzione dell'iniziativa o il blocco della medesima, al fine di procedere per tempo alla revoca dell'impegno finanziario e al conseguente possibile impegno su un'altra iniziativa.
- 16.3 A tal fine i soggetti beneficiari sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento del monitoraggio delle attività, che sarà effettuato dall'amministrazione regionale al fine di verificare il puntuale raggiungimento degli obiettivi e poter avviare con sollecitudine eventuali azioni correttive, necessarie anche per la generazione di risultati a valle del finanziamento dei progetti operativi e per assicurare l'esecuzione delle attività nel rispetto del progetto presentato.
- 16.4 Le spese effettivamente sostenute e pagate per realizzare il progetto, unitamente a tutti i documenti a esse inerenti e alle checklist di autovalutazione delle procedure di affidamento, in caso di soggetti pubblici, devono essere obbligatoriamente inserite, da parte del beneficiario, in SISPREG.
- 16.5 Per essere considerate ammissibili a valere sul PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027, le spese devono essere conformi alla normativa europea in materia di Fondi europei per la politica di coesione 2021/27 e alle norme nazionali e regionali. Le spese devono essere pertinenti, effettive, riferibili temporalmente al periodo di validità del finanziamento, comprovabili, legittime, contabilizzate e tracciabili, documentate con giustificativi originali. La disciplina inerente all'ammissibilità delle spese e i controlli di primo livello sono descritte nel capitolo "l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese" e nel capitolo "Linee guida per i controlli sulle operazioni" del "Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione" reperibile al link <https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-europeo-di-sviluppo-regionale/fesr-2021-27/gestione-e-controllo-fesr-2021-27>.
- 16.6 La predisposizione del rendiconto delle spese sostenute è effettuata in un'unica fase, a saldo, mediante SISPREG, nel quale il beneficiario deve necessariamente caricare i seguenti documenti:
- a) le fatture quietanzate (o documenti contabili di valore equivalente), intestate al beneficiario, corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, entrambe indicanti il CUP e della descrizione dei beni, dei servizi o dei lavori acquisiti, i quali devono essere chiaramente riconducibili alle voci di spesa del progetto approvato;
 - b) una dichiarazione sostitutiva, resa dal beneficiario, che attesti di non aver ottenuto altre agevolazioni per le medesime spese;
 - c) la documentazione a supporto della spesa e la documentazione riguardante gli aspetti procedurali dell'operazione rilevanti ai fini dell'esecuzione delle verifiche (quali ad esempio la documentazione relativa alle procedure di gara/di affidamento), per la quale si rimanda a quanto disciplinato nel capitolo del Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione denominato "Procedure di gestione".
- 16.7 Laddove il progetto sia sottoposto a controllo, l'attività di verifica delle rendicontazioni presentate, necessaria per l'erogazione del contributo, è effettuata dalla struttura regionale responsabile del controllo

di primo livello, utilizzando le apposite check list caricate in SISPREG, in conformità a quanto disciplinato dal Sistema di gestione e controllo e dai suoi allegati”.

16.8 In fase di rendicontazione a saldo, la struttura regionale responsabile del controllo di primo livello verifica inoltre che la seguente documentazione sia stata acquisita tramite SISPREG:

- a) relazione tecnico-economica finale sulla realizzazione dell'intervento e sul raggiungimento degli indicatori di cui al punto 16.9, redatta in conformità al modello che sarà reso disponibile nella pagina dedicata sul sito istituzionale della Regione, sottoscritta con firma digitale da un tecnico abilitato, indicando gli estremi di iscrizione all'Ordine o al Collegio di appartenenza; la relazione dovrà comprendere le fotografie dell'opera in numero tale da raffigurare in modo completo le principali caratteristiche (edilizie e impiantistiche) e della cartellonistica prevista per la divulgazione dell'iniziativa;
- b) attestazione dell'avvenuta messa in esercizio dell'impianto;
- c) dichiarazione di aderenza ai principi del DNSH;

16.9 Nell'ambito del presente avviso si applicano i seguenti indicatori di output (RCO) e di risultato (RCR):

- a) "RCO 97 -Comunità di energia rinnovabile beneficiarie di un sostegno" espresso in numero;
- b) "RCR 32 – Capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile" espresso in MW;

Gli indicatori devono essere valorizzati dal beneficiario a conclusione dei lavori e riportati in SISPREG.

16.10 Il rendiconto finale delle spese deve essere trasmesso, tramite SISPREG, entro 90 giorni dalla data di ultimazione degli interventi oggetto di contributo.

16.11 Nel caso in cui la documentazione caricata in SISPREG non sia completa e necessiti dunque di integrazioni documentali, la struttura regionale responsabile del controllo di primo livello è autorizzata a richiedere ai soggetti beneficiari:

- a) elementi di dettaglio e giustificazione relativi all'ammontare della spesa dichiarata;
- b) ogni documentazione ritenuta idonea a certificare l'effettivo pagamento del prezzo indicato nella documentazione di spesa presente nel sistema informativo.

16.12 Il beneficiario trasmette alla struttura regionale responsabile del controllo di primo livello la documentazione integrativa, eventualmente richiesta.

16.13 Oltre alle verifiche desk, sopra descritte, la struttura regionale responsabile del controllo di primo livello può sottoporre i progetti finanziati a controlli in loco, finalizzati a verificare, l'effettivo stato di avanzamento dell'operazione e l'effettiva realizzazione dell'intervento alla conclusione del progetto la fornitura del prodotto/servizio, la piena fruibilità dell'opera realizzata e/o del bene o del servizio acquisito, il pieno rispetto delle condizioni poste dal PR e dalle disposizioni applicative eventualmente anche contenute nell'accordo di sovvenzionamento, il rispetto delle norme in materia di informazione e comunicazione, il rispetto (eventuale) del vincolo di destinazione.

16.14 Al termine dei controlli, la struttura regionale responsabile del controllo di primo livello trasmette l'esito tramite SISPREG al beneficiario e alla struttura regionale competente, che provvederà all'erogazione del contributo dovuto. L'esito delle attività di controllo sarà accessibile, per il tramite di SISPREG, non solo ai soggetti beneficiari, ma anche all'AdG, all'AFC e all'AdA.

16.15 Qualora i rendiconti non siano sottoposti a controllo di primo livello, il controllore di I livello procederà alla compilazione della scheda di ammissibilità sul Sistema informativo SISPREG, dando evidenza all'interno della check list di controllo amministrativo on desk e del verbale del fatto che il rendiconto non è stato sottoposto a controllo in quanto non campionato.

16.16 Successivamente alla chiusura del rendiconto, le Strutture regionali responsabili dell'attuazione dell'azione procederanno ai controlli di rispettiva competenza ai fini della liquidazione della spesa ai soggetti beneficiari (compresi i controlli di cui al D.lgs 118/2011).

16.17 Qualora il progetto sia sottoposto a controllo di primo livello, l'erogazione del contributo è subordinata alla verifica di ammissibilità di tutte le spese effettivamente sostenute nell'ambito dei controlli di primo livello conformemente a quanto disposto dal SiGeCo del PR Valle d'Aosta FESR 2021-27 e dai suoi allegati

consultabili al seguente link: <https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-europeo-di-sviluppo-regionale/fesr-2021-27/gestione-e-controllo-fesr-2021-27>.

- 16.18 Oltre ai controlli di primo livello sopra descritti, è facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione, nonché dell'UE, di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati. In questi casi, il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi tutta la documentazione relativa all'attività finanziata.
- 16.19 In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e facilitare le attività di controllo da parte dell'AdA (controllo ai sensi dell'art. 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del RDC), della Regione Autonoma Valle d'Aosta, della CE, della Corte dei Conti Europea, della Guardia di Finanza e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
- 16.20 Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo concesso.
- 16.21 In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute, si darà luogo alla revoca totale o parziale delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi e alle sanzioni amministrative previsti dalla normativa di riferimento.

17. VARIAZIONI DI PROGETTO E PROROGHE

- 17.1 È consentito presentare, per tutta la durata del progetto, una sola variazione di progetto.
- 17.2 Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.
- 17.3 In particolare, in linea con quanto previsto dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione, al capitolo "Disciplina delle variazioni e delle proroghe di progetto in fase di attuazione", si possono verificare le seguenti casistiche:
- a) scostamento massimo fino al 20% delle singole voci di spesa sul valore totale approvato di ciascuna voce o modifiche non sostanziali (da calcolare e verificare per entrambe le voci rettificate/aumentate): si considera non sostanziale la variazione che non altera la natura, gli obiettivi e le condizioni di attuazione dell'operazione quali, a titolo esemplificativo, modifiche di dettaglio, soluzioni tecniche migliorative di una o più attività, modifiche imposte da adeguamento a norme amministrative o di altro tipo, sopravvenute in corso di realizzazione. Tali variazioni non richiedono la preventiva autorizzazione, ma è sufficiente una comunicazione del beneficiario alla struttura regionale competente e all'AdG, informando per conoscenza la struttura regionale responsabile del controllo di primo livello;
 - b) scostamento superiore al 20% delle singole voci di spesa (da calcolare e verificare per entrambe le voci rettificate/aumentate): il beneficiario è tenuto a presentare una richiesta di autorizzazione preventiva alla struttura regionale competente e all'AdG, informando per conoscenza il Responsabile dei controlli di I livello. La richiesta è comprensiva di una relazione che riporti le motivazioni e il dettaglio delle voci di spesa e delle attività variare. Le richieste di variazione possono essere avanzate entro la data prevista di conclusione del progetto e non comportano l'automatica dilazione del termine finale. A conclusione dell'istruttoria della richiesta, la struttura regionale competente d'intesa con l'AdG dà comunicazione dell'esito al beneficiario e per conoscenza la struttura regionale responsabile del controllo di primo livello;
- 17.4 Non sono comunque ammissibili:
- a) variazioni che comportano una diminuzione del punteggio attribuito dal COA energia in fase di istruttoria tecnico-finanziaria con conseguente ottenimento di un punteggio minimo inferiore a 50 punti;
 - b) variazioni che incidano sulle condizioni di ammissibilità di cui ai paragrafi 5 e 6;
- 17.5 In caso di non accoglimento della richiesta di autorizzazione alle variazioni, il beneficiario deve realizzare il progetto nelle modalità originariamente previste pena la revoca del contributo da parte della struttura regionale competente.

- 17.6 Nel caso in cui il progetto accusi dei ritardi nell'esecuzione e nella realizzazione delle operazioni per cause non riconducibili al beneficiario, lo stesso inoltra, per il tramite di SISPREG, alla struttura regionale competente, all'AdG e alla struttura Controllo progetti europei e statali, entro i termini previsti per la conclusione del progetto di cui al punto 9.4, una richiesta di proroga accompagnata da una relazione che ne comprovi i motivi o le cause impreviste o di forza maggiore unitamente al cronoprogramma aggiornato. Tale richiesta è soggetta ad autorizzazione della struttura regionale competente, in accordo con l'AdG.
- 17.7 In caso di non accoglimento della richiesta di proroga, il beneficiario può scegliere di realizzare il progetto entro il termine originariamente previsto o rinunciare al contributo ai sensi del paragrafo 21.
- 17.8 Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo "Disciplina delle variazioni e delle proroghe di progetto in fase di attuazione" del "Manuale delle procedure dell'autorità di gestione": "Disciplina delle variazioni e delle proroghe di progetto in fase di attuazione".

18. RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

18.1 Ai sensi della l.r. 19/2007 e della L. 241/1990, i responsabili del procedimento sono:

- a) per le fasi di istruttoria formale e gestione delle domande, il responsabile della struttura regionale competente. Per il presente avviso la Struttura programmatore è la Struttura sviluppo energetico sostenibile che individua nell'Unità Organizzativa Amministrativo-contabile e SUEL la struttura operativa deputata alla gestione del medesimo;
- b) per la fase di istruttoria tecnico-finanziaria gli uffici competenti di Finaosta S.p.A;
- c) per il controllo di primo livello sulla realizzazione del progetto, il responsabile della struttura regionale responsabile del controllo di primo livello.

19. VISIBILITÀ, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

19.1 I beneficiari si impegnano a rispettare gli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione previsti dagli artt. 47, 50 e dall'allegato IX del RDC nel seguente modo:

- a) fornendo, sul proprio sito web e sui siti di social media ufficiali, ove esistenti, una breve descrizione dell'operazione (comprese le finalità e i risultati) ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'UE;
- b) apponendo una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, riportando il blocco istituzionale composto dal logo "Coesione Italia-Cohésion Italie 21-27 Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste" seguito dagli emblemi dell'UE ("Cofinanziato dall'Unione europea"), della Repubblica Italiana e della Regione autonoma Valle d'Aosta-Région autonome Vallée d'Aoste;
- c) per operazioni il cui costo totale supera i 500.000 euro, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o siano installate le attrezzature acquistate con il sostegno UE, anche inserendo i loghi precedentemente citati;
- d) per operazioni il cui costo totale è inferiore a 500.000 euro, esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente, recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi, anche inserendo i loghi precedentemente citati.

19.2 In caso di mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui agli articoli 47 e 50 paragrafi 1 e 2 del RDC e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'AdG applica opportuni meccanismi sanzionatori che, tenendo conto del principio di proporzionalità, prevedono la riduzione del contributo concesso fino al 3%;

19.3 I dati dei beneficiari del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027 saranno resi pubblici a norma dell'art. 49 del RDC.

20. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

- 20.1 I beneficiari sono responsabili dell'avvio e della gestione delle procedure amministrative e tecniche necessarie all'attuazione del progetto e della successiva predisposizione della documentazione amministrativa, tecnica e contabile necessaria per la rendicontazione delle spese.
- 20.2 Nell'attuazione dei progetti i beneficiari sono, in particolare, tenuti, ove previsto, al rispetto della normativa applicabile, con particolare attenzione al rispetto delle norme europee, statali e regionali sulle procedure a evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi e la realizzazione di opere pubbliche.
- 20.3 La concessione del contributo genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere a quanto stabilito dal presente avviso; in particolare il beneficiario è tenuto al rispetto dei suddetti obblighi (esemplificativi e non esaustivi):
- a) dare comunicazione dell'avvio del progetto su SISPREG, entro 45 giorni dalla data del provvedimento di concessione del contributo;
 - b) qualora, al momento della presentazione della domanda il richiedente non abbia un'unità operativa sul territorio regionale, impegnarsi a insediarla prima dell'erogazione del contributo;
 - c) attuare il progetto secondo quanto definito nella proposta progettuale approvata dalla struttura regionale competente;
 - d) rispettare il cronoprogramma di spesa del progetto, così come definito nella proposta progettuale approvata, al fine di concorrere a evitare il c.d. "disimpegno automatico" delle risorse assegnate al PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027, ai sensi dell'art. 105 del RDC;
 - e) ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa statale in materia di CUP;
 - f) ottemperare, ove previsto, agli obblighi previsti dalla normativa statale in materia di codice identificativo di gara (CIG), per consentire l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti, l'adempimento degli obblighi di contribuzione posti a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell'ANAC, l'univoca individuazione delle movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso;
 - g) favorire il raggiungimento degli indicatori di output e contribuire al raggiungimento degli indicatori di risultato previsti dal progetto, riportati al punto 16.9;
 - h) trasmettere documentazione idonea a dimostrare l'effettivo inserimento dell'impianto finanziato in una configurazione CER da parte del GSE, entro 9 mesi dall'entrata in esercizio del medesimo;
 - i) tenere costantemente aggiornate separate scritture contabili o disporre di un'adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative al progetto;
 - j) rendicontare le spese, rispettando le indicazioni dell'Amministrazione regionale in merito all'ammissibilità delle stesse, alla documentazione necessaria per la dichiarazione di ammissibilità delle stesse e alla conservazione dei giustificativi di spesa, così come previsto dalla normativa di riferimento;
 - k) rispettare il disposto dell'articolo 3 della legge 136 del 2010 e s.m.i. al fine di escludere l'utilizzo dei contanti e garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati utilizzando conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa intestati al soggetto beneficiario;
 - l) utilizzare SISPREG, per le attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione, finalizzato alla registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dall'AdG, ai sensi dell'art.69, paragrafo 8, e dell'allegato XIV del RDC;
 - m) fornire alla Regione, mediante il caricamento dei dati in SISPREG tutti i dati obbligatori ad assicurare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del progetto (a titolo esemplificativo gli adempimenti posti in capo ai beneficiari dal Protocollo unico di colloquio PUC);
 - n) fornire alla Regione ogni ulteriore informazione relativa allo stato di avanzamento del progetto e all'utilizzazione degli importi trasferiti, anche ai fini della sorveglianza e della valutazione del PR Valle

d'Aosta FESR 2021-2027;

- o) sostenere e pagare le spese nel rispetto delle tempistiche di cui al paragrafo 9;
- p) predisporre, tramite SISPREG, il rendiconto delle spese sostenute accompagnato dalla relativa documentazione;
- q) attenersi, oltre che alle specifiche disposizioni definite dal PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027 e contenute nel SiGeCo e i suoi allegati, alle normative europee, statali, regionali e, con particolare riferimento, per quanto attiene a queste ultime, alle regole sulla concorrenza, protezione dell'ambiente, appalti pubblici, pari opportunità e non discriminazione;
- r) garantire gli impegni connessi al rispetto del principio di DNSH;
- s) applicare, ove previsto, la verifica climatica per l'adattamento e, qualora necessario, integrarne i risultati a livello progettuale;
- t) procedere, ove previsto, alla pubblicazione dell'avviso di gara per l'acquisizione di beni e servizi o, in alternativa, alla predisposizione e trasmissione delle lettere di invito;
- u) pubblicare, ove previsto, l'eventuale graduatoria e/o comunicazione degli esiti e degli eventuali importi rideterminati delle forniture e prestazioni affidate;
- v) conservare la documentazione amministrativa e contabile del progetto, sotto forma di originali o copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in forma elettronica, secondo quanto disposto dall'art. 82 del RDC, per i cinque anni successivi all'ultimo pagamento effettuato;
- w) consentire l'accesso al cantiere al personale della Regione Autonoma Valle d'Aosta o a soggetti dalla stessa delegati;
- x) accettare il controllo dei competenti organismi europei, statali e regionali (in particolare, quelli preposti al controllo di primo livello ed eventualmente di secondo livello), nonché di quelli definiti dal SIGeCo, sull'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del progetto e fornire agli stessi tutte le informazioni richieste;
- y) garantire l'accesso ai documenti amministrativi e contabili inerenti al progetto, nel rispetto della normativa vigente;
- z) assicurare il rispetto degli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione ai sensi del RDC e, nello specifico, artt. 47, 50 e allegato IX, come declinati al precedente paragrafo 19;
- aa) riportare in tutti i documenti, strumenti e messaggi di informazione, comunicazione e attuazione progettuale, il brand unitario "Coesione Italia – Cohésion Italie 21-27 Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste", seguito dagli emblemi dell'UE, della Repubblica Italiana e della Regione autonoma Valle d'Aosta – Région autonome Vallée d'Aoste;
- bb) ultimare il progetto entro e non oltre la data indicata nella proposta progettuale approvata dalla struttura regionale competente, fatta salva la possibilità per la Regione di concedere una proroga, dietro richiesta debitamente motivata del beneficiario, in casi eccezionali, debitamente motivati e/o di forza maggiore, nel rispetto di quanto definito nel Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione;
- cc) assicurare la sostenibilità del progetto anche successivamente al periodo di cofinanziamento, sotto i seguenti profili:
 - organizzativo, ovvero assicurare il management e l'insieme delle altre risorse necessarie per dare continuità al progetto;
 - finanziario, ovvero la copertura dei costi di gestione, a regime, necessari per dare continuità al progetto;
 - degli effetti, ovvero dare continuità al progetto, in termini di produzione di risultati positivi.

- dd) per i 5 anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario, quest'ultimo non può distogliere dall'uso originario le opere realizzate con il contributo, alienare, cedere a qualsiasi titolo gli impianti realizzati o parte di essi, alterare la natura o le modalità d'esecuzione dell'intervento o procurare un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, ai sensi dell'art. 65 del RDC;
- ee) inserire l'impianto/UP oggetto del contributo, una volta realizzato, in una configurazione di CER per la quale risulti attivo un contratto per l'erogazione della tariffa incentivante di cui al DM 414/2023;
- ff) garantire il funzionamento dell'impianto/UP oggetto di contributo nell'ambito di una configurazione di CER per almeno 5 anni;
- gg) utilizzare il contributo ottenuto esclusivamente per finanziare il progetto oggetto della domanda.

21. RINUNCIA AL CONTRIBUTO

21.1 Il beneficiario può presentare istanza di rinuncia al contributo alla struttura regionale competente:

- a) prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, comportando il rigetto della domanda;
- b) successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, comportando la revoca del contributo.

21.2 In entrambi i casi di cui al punto 21.1, la revoca viene disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

22. REVOCA DEL CONTRIBUTO

22.1 Si procederà alla revoca, totale o parziale (proporzionalmente all'inadempimento riscontrato) del contributo concesso e al recupero degli importi erogati nei seguenti casi:

- a) perdita delle condizioni di ammissibilità previste ai paragrafi 4 e 5;
- b) nel caso di variazioni non ammissibili ai sensi del paragrafo 17.4, ovvero nel caso di mancata autorizzazione delle variazioni da parte della struttura regionale competente.
- c) ottenimento del contributo sulla base di false dichiarazioni o della dichiarazione intermedia o finale dell'attività realizzata falsa o relativa ad attività già finanziate da altri progetti oggetto di finanziamenti pubblici;
- d) interruzione ingiustificata del progetto, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti indicati al punto 9.4 o realizzazione del progetto in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;
- e) quando dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dall'avviso, dal provvedimento di ammissione al contributo e dalla normativa di riferimento;
- f) a seguito di realizzazione parziale o difforme da quanto indicato nel progetto e dalle eventuali variazioni comunicate e approvate;
- g) quando, a seguito della verifica finale (o di verifiche in loco), venga accertata o riconosciuta l'inammissibilità, totale o parziale, delle spese ammesse con il provvedimento di concessione o in caso si riscontrino irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute;
- h) nel caso in cui siano stati ottenuti ulteriori contributi diretti alla realizzazione del medesimo progetto senza averne data immediata comunicazione alla struttura regionale competente, o nel caso in cui il cumulo con altre contribuzioni pubbliche determini il superamento dell'intensità massima prevista al paragrafo 7;
- i) qualora, a seguito di sospensione dell'erogazione dell'aiuto, di cui al punto 15.2 dell'avviso, il beneficiario non abbia provveduto al rimborso o al deposito su un conto corrente bloccato dell'importo

oggetto dell'ordine di recupero, entro il termine di 60 giorni;

- j) il beneficiario non si renda disponibile o si opponga ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica;
- k) in caso di alienazione, cessione a qualsiasi titolo degli impianti realizzati o parte di essi entro i 5 anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario oppure se tali modifiche dovessero alterare la natura o le modalità d'esecuzione dell'intervento o procurare un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, ai sensi dell'art. 65 del RDC;
- l) in caso di esito negativo dei controlli di primo o secondo livello, eseguiti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

22.2 La revoca, parziale o totale, del contributo concesso è adottata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, previo contraddittorio con il beneficiario. Tale atto dovrà essere trasmesso al beneficiario, da parte della struttura regionale competente, e comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento, l'importo del contributo indebitamente erogato, maggiorato degli interessi legali.

22.3 La mancata restituzione dei contributi oggetto di revoca entro il termine di cui al presente articolo comporta il divieto, per i beneficiari inadempienti, di valersi di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, per un periodo di tre anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

MISURA 2 – PERSONE FISICHE

23. SOGGETTI PROPONENTI

23.1 Possono presentare richiesta di contributo a valere sulla MISURA 2 – PERSONE FISICHE del presente avviso i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (gruppi di autoconsumatori)² o un soggetto "persona fisica" che faccia parte, come membro o socio, di una Comunità energetica rinnovabile (CER).

23.2 Il richiedente all'atto della presentazione della domanda deve:

- a. aver compiuto i 18 anni di età;
- b. essere residente nel territorio regionale in uno dei comuni della Regione Autonoma della Valle d'Aosta alla data di presentazione della domanda.

23.3 I soggetti di cui al punto precedente devono sostenere direttamente gli investimenti per la realizzazione degli impianti/UP.

23.4 I soggetti proponenti devono avere nelle proprie disponibilità l'area o superficie su cui sarà realizzato l'impianto/UP oggetto di contributo.

23.5 I soggetti proponenti devono sottoscrivere la dichiarazione in merito all'eventuale esercizio di attività economica.

23.6 Ogni domanda deve riguardare un solo impianto/UP, ma un soggetto proponente può presentare più di una domanda di contributo.

24. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

24.1 Sono ammissibili a contributo gli interventi di nuova costruzione o potenziamento di un impianto/UP di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che saranno inseriti all'interno di una CER che risulti già legalmente costituita al momento di presentazione della domanda di contributo o di un gruppo di

² Il legale rappresentante/amministratore dell'edificio o condominio ovvero il condomino delegato che fa parte del gruppo di autoconsumatori.

autoconsumatori.

24.2 Sono ammissibili impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, eolica, idroelettrica da biomassa e biogas.

24.3 Ciascun impianto /UP deve, inoltre:

- a) essere ubicato in un Comune del territorio regionale con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti, come comprovato da dato ISTAT;
- b) comportare un incremento di potenza installata:
 - i. non inferiore a 2 kW e non superiore a 20 kW nel caso di impianti a servizio di CER;
 - ii. non inferiore a 5 kW e non superiore a 200 kW nel caso di impianti a servizio di gruppi di autoconsumatori;
- c) disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ove previsto;
- d) nel caso di CER, essere ubicato nell'area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione CER in cui l'impianto/UP sarà inserito;
- e) disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove disponibile;
- f) entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di concessione del contributo;
- g) rispettare i requisiti relativi agli impianti di produzione di cui alla Parte II, paragrafi 1.2.1.2 e 1.2.1.3 delle Regole Operative;
- h) una volta realizzato, essere inserito, per almeno 5 anni, in una configurazione di CER o gruppo di autoconsumatori per la quale risulti attivo un contratto per l'erogazione della tariffa incentivante di cui al DM 414/2023;
- i) ove pertinente, rispettare i requisiti tecnici di cui al paragrafo 2 dell'Allegato 4 del d.lgs. 199/2021, per quanto attinente alle fasi di progettazione e installazione.

24.4 Gli impianti realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici ai sensi del d.lgs 199/2021 accedono al contributo limitatamente alla quota di potenza eccedente quella necessaria per il raggiungimento della potenza d'obbligo.

24.5 Non è consentito l'artato frazionamento delle iniziative al fine di eludere i pertinenti meccanismi incentivanti, come disciplinato nel paragrafo 1.2.1.5 delle Regole Operative.

25. SPESE AMMISSIBILI

25.1 Sono considerate ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) spese per la realizzazione dell'intervento:
 - i. fornitura e posa in opera di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.);
 - ii. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
 - iii. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
 - iv. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
 - v. connessione alla rete elettrica nazionale;
- b) spese tecniche:
 - i. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche per la definizione progettuale dell'opera;
 - ii. direzioni lavori, sicurezza;
 - iii. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo

essenziali all'attuazione del progetto.

- 25.2 Le spese di cui al precedente punto, lettera b), sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a contributo.
- 25.3 Le spese di cui al punto 25.1, lettere a) e b), sono attestate mediante fatture o documenti equipollenti.
- 25.4 L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile.
- 25.5 Ferme restando le prescrizioni di cui al successivo paragrafo 28, ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere sostenute dai soggetti beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda.
- 25.6 Per le spese di cui al punto 25.1 liquidate tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione del contributo, prive del CUP di progetto, dovrà essere prodotta una autodichiarazione da parte del soggetto proponente di assenza di doppio finanziamento.

26. RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

- 26.1 I contributi relativi agli interventi oggetto del presente avviso si configurano quali aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 41 (Aiuti agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e sue successive modificazioni e integrazioni, qualora il soggetto proponente eserciti attività economiche (intese come attività volte alla produzione di beni o servizi su un dato mercato).
- 26.2 Nel caso di condomini, qualora negli stessi siano presenti soggetti esercenti attività economiche, diversi dal soggetto proponente, il contributo non si configura come aiuto di Stato, in quanto le attività economiche svolte al suo interno hanno carattere puramente locale e sono rivolte a un bacino d'utenza geograficamente limitato.
- 26.3 I contributi di cui al presente avviso sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione, in tal caso il contributo concedibile è al massimo pari alla differenza tra il 40% del costo d'investimento di riferimento e i contributi già assegnati.
- 26.4 Non sono cumulabili con i contributi di cui al presente avviso, i seguenti contributi:
- incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante di cui alle Regole Operative Decreto CACER e TIAD;
 - Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
 - detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
 - altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea;
 - altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale.
- 26.5 Riguardo al tema della cumulabilità con la tariffa incentivante disciplinata nel DM 414/2023, si evidenzia che l'art. 6 dispone che detta tariffa *"è cumulabile con contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 241/2021. In tal caso, l'incentivo è ridotto secondo le modalità di cui all'allegato 1"*.

27. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E CUMULO CON ALTRI CONTRIBUTI E/O AGEVOLAZIONI PUBBLICHE

- 27.1 Per ogni impianto deve essere presentata una singola domanda di contributo ed è riconosciuto fino al 40% dell'importo minore tra:
- a) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta per l'investimento, ovvero l'importo relativo alla somma delle voci di spesa ammissibili di cui al punto 25.1;

- b) il massimale di spesa ammissibile previsto per l'investimento, di cui all'appendice E delle Regole Operative di seguito riportato:
- i. 1.500 €/kW, per impianti/UP di potenza fino a 20 kW;
 - ii. 1.200 €/kW, per impianti/UP di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW.
- 27.2 Eventuali variazioni in aumento del costo dell'intervento successive alla presentazione della domanda non determinano in nessun caso un incremento del contributo concedibile.
- 27.3 Il contributo richiesto può essere ridefinito in sede di istruttoria tecnico-finanziaria.
- 27.4 In fase di presentazione della domanda, il soggetto proponente deve dichiarare l'eventuale esistenza di altri sostegni già richiesti o concessi, diretti al medesimo intervento, specificando:
- a) la misura di incentivazione (citandone gli estremi) per la quale è stata presentata domanda o per la quale si è beneficiari;
 - b) l'entità del contributo;
 - c) le voci di spesa oggetto del contributo.

28. TEMPISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 28.1 Gli interventi finanziati devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.
- 28.2 Per avvio degli interventi si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature, o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda della quale si verifichi prima.
- 28.3 Per ultimazione degli interventi si intende la data di entrata in esercizio dell'impianto/UP oggetto della richiesta di contributo.
- 28.4 Gli interventi devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data di concessione del contributo e comunque entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto CACER e le relative spese devono essere rendicontate su SISPREG entro e non oltre 31/12/2027, fatti salvi i casi di proroga concessi al paragrafo 36.
- 28.5 Entro 10 giorni dall'avvio e dall'ultimazione degli interventi dovrà esserne data comunicazione alla struttura regionale competente tramite SISPREG.

29. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

- 29.1 La domanda di contributo, soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, da assolversi esclusivamente in modo virtuale, salve le esenzioni di legge, nonché i relativi allegati, devono essere presentati dal soggetto proponente su SISPREG, accessibile al seguente indirizzo: <https://new.regione.vda.it/europa/progetti/gestione-progetti-sispreg> utilizzando l'apposito formulario, previa procedura di registrazione degli utenti seguendo le indicazioni riportate, nell'applicativo medesimo, alla sezione "Attivazione impresa/ente pubblico/persona fisica".
- 29.2 La domanda di contributo è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
- 29.3 Le domande possono essere inoltrate a partire dalle ore 10:00 del 5 maggio 2025 fino a esaurimento fondi, e comunque non oltre le ore 12:00 del 13 novembre 2026.
- 29.4 L'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di rifinanziare l'avviso o prorogare il termine per la presentazione delle domande.
- 29.5 Solo nel caso di indisponibilità di SISPREG, formalmente certificata da INVA S.p.A., la domanda, pena il rigetto della stessa, deve essere presentata, nel rispetto delle tempistiche di cui al punto 29.3, alla struttura regionale competente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it, oppure presentata presso i competenti uffici previo

appuntamento, corredata degli allegati obbligatori di cui al punto 29.6.

29.6 La domanda deve essere inoltrata esclusivamente dal soggetto proponente allegando la seguente documentazione obbligatoria³:

- a) ricevuta di pagamento del bollo assolto in modalità virtuale effettuato direttamente dal sito web della Regione, tramite la Piattaforma regionale dei pagamenti accedendo al link <https://it.riscossione.regione.vda.it/pagonet2AO/default/homepage.do>, ovvero tramite il relativo link presente sul web/mobile della Regione Autonoma della Valle d'Aosta <http://www.regione.vda.it>. La causale da indicare è la seguente: "Avviso per la realizzazione di impianti FER- MISURA 2 PERSONE FISICHE - denominazione richiedente";
- b) documentazione attestante il rispetto del principio del DNSH come indicato in Allegato 2;
- c) atto costitutivo, statuto e regolamento della CER o documento equivalente nel caso di gruppi di autoconsumatori;
- d) nel caso di condominio rappresentato da amministratore condominiale regolarmente nominato o da un legale rappresentante diverso da amministratore condominiale: verbale/i di deliberazione dell'intervento, del conferimento all'amministratore/legale rappresentante della delega per richiedere il contributo e della ripartizione della spesa tra i singoli condomini;
- e) nel caso di condomino facente parte del gruppo di autoconsumatori: verbale/i di approvazione dell'intervento, del conferimento della delega degli altri proprietari delle unità immobiliari facenti parte del gruppo di autoconsumatori al soggetto proponente, riportante altresì l'indicazione della ripartizione della spesa tra i singoli condomini;
- f) documentazione comprovante la disponibilità dell'area o superficie su cui sarà realizzato l'impianto/UP;
- g) richiesta di preventivo di connessione alla rete elettrica al Gestore di Rete per l'impianto/UP;
- h) relazione tecnica illustrativa dell'intervento firmata da un tecnico abilitato, comprensiva della localizzazione e descrizione dell'intervento, delle caratteristiche tecniche dell'impianto del cronoprogramma e del piano dei costi, come da indicazioni che saranno rese disponibili nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione;
- i) schema unifilare elettrico con indicazione degli eventuali accumuli, del posizionamento dei contatori e della potenza dell'impianto, sottoscritto da un tecnico abilitato;
- j) titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto/potenziamento, ove previsto;
- k) relazione tecnica sui sistemi di pompaggio (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento di tipo idroelettrico, ove pertinente);
- l) dichiarazione relativa all'esercizio di attività economica;
- m) *solo nel caso di inoltro della domanda secondo le modalità di cui al punto 29.5*: copia del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità, firmatario della domanda, qualora il documento non sia sottoscritto digitalmente;
- n) elenco dei documenti trasmessi in allegato all'istanza e al formulario ed estremi bancari, redatto in conformità al modello che sarà reso disponibile nella pagina dedicata sul sito istituzionale della Regione.

30. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

³ SISPREG prevede un limite massimo di 50 MB per ogni singolo allegato, ma non un limite massimo complessivo degli allegati.

30.1 Il presente avviso prevede una procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo.

30.2 I progetti presentati vengono sottoposti alle seguenti fasi istruttorie:

- a) istruttoria formale: come meglio descritto al paragrafo 31, verifica, effettuata dalla struttura regionale competente, della completezza e regolarità formale della domanda nonché del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 23 sulla base delle autodichiarazioni fornite in fase di presentazione della domanda;
- b) istruttoria tecnico-finanziaria: come meglio descritto al paragrafo 32, consistente nella valutazione delle sole domande per le quali l'istruttoria formale ha avuto esito positivo, svolta dal Servizio COA energia di Finaosta S.p.A..

30.3 Il procedimento istruttorio di cui al punto 30.2 si conclude entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di cui al punto 31.1, di cui 45 giorni riservati per l'istruttoria formale. Il suddetto termine è da considerarsi interrotto/sospeso qualora si verificano le ipotesi descritte di seguito in relazione alle specifiche fasi dell'istruttoria.

31. ISTRUTTORIA FORMALE

31.1 La struttura regionale competente comunica ai soggetti proponenti a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2007.

31.2 In caso di incompletezza della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 19/2007, la struttura regionale competente può assegnare al soggetto proponente un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e che, in difetto di ricevimento della stessa entro il termine perentorio assegnato, la domanda si intende ritirata senza ulteriori comunicazioni.

31.3 Qualora la struttura regionale competente ritenesse opportuno chiedere un parere di competenza in merito al rispetto della condizione di ammissibilità di cui al paragrafo 26 del presente avviso, i termini per la prevista istruttoria sono sospesi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett a) della l.r. 19/2007.

31.4 Per le domande risultate non ammissibili, applicate le disposizioni di cui all'art. 16 della l.r. 19/2007, il dirigente della struttura regionale competente procede, con proprio provvedimento, al rigetto della domanda e alla comunicazione, al soggetto proponente, con indicazione dei motivi di esclusione.

31.5 Le domande per le quali l'istruttoria formale ha avuto esito positivo vengono trasmesse al COA energia per lo svolgimento della successiva istruttoria tecnico-finanziaria.

32. ISTRUTTORIA TECNICO-FINANZIARIA.

32.1 L'istruttoria tecnico-finanziaria è svolta dal COA Energia, nell'ambito della convenzione in essere con l'Amministrazione regionale ai sensi della l.r. 13/2015.

32.2 L'istruttoria tecnico-finanziaria consiste nella verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità degli interventi di cui al paragrafo 24, nella verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità della spesa di cui al paragrafo 25 nonché nella valutazione dell'entità del contributo sulla base di quanto previsto al paragrafo 27.

32.3 Nel corso dell'istruttoria tecnico-finanziaria, è facoltà del COA energia richiedere, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 19/2007, chiarimenti, precisazioni e integrazioni documentali che si rendessero, a proprio giudizio, necessari. In tale sede, il COA energia potrà richiedere, qualora necessario, anche l'aggiornamento della relazione tecnica illustrativa dell'intervento di cui al punto 29.6, lettera h).

32.4 In tal caso, il COA energia invia la richiesta di integrazioni al soggetto proponente, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 30 giorni consecutivi dalla richiesta, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1bis della l.r. 19/2007. La richiesta di integrazioni comporta la sospensione dei termini dell'istruttoria medesima. La mancata risposta del soggetto proponente entro il termine stabilito costituisce causa di rigetto della domanda: di tale esito, la struttura regionale competente informa il soggetto proponente con le modalità semplificate di cui all'art. 3 comma 1 della l.r. 19/2007.

- 32.5 L'ammontare delle spese ammissibili può essere rideterminato dal COA energia nel caso in cui alcune voci di costo siano ritenute non ammissibili o non congrue.
- 32.6 Dall'esito dell'istruttoria tecnico-finanziaria deve emergere l'entità del contributo concedibile, e nel caso di non ammissibilità a finanziamento, i motivi di inammissibilità.

33. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- 33.1 A seguito del ricevimento delle risultanze dell'attività istruttoria in capo al COA energia, la struttura regionale competente ne comunica l'esito ai soggetti proponenti, nel rispetto dei termini indicati al punto 30.3.
- 33.2 Relativamente ai progetti non ammissibili a finanziamento, prima di procedere con l'adozione del provvedimento di cui al paragrafo 33.1, sono applicate le disposizioni di cui all'art. 16 della l.r. 19/2007.
- 33.3 Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa all'esito dell'istruttoria di cui al punto 33.1, pena il rigetto della domanda, il soggetto proponente dei progetti ammissibili e finanziabili deve comunicare alla struttura regionale competente l'accettazione del contributo e, qualora l'importo del contributo inizialmente richiesto sia stato ridefinito in esito all'istruttoria, la formale accettazione, a progetto invariato, dell'importo rideterminato del contributo indicando altresì che la copertura finanziaria per la quota parte di spese non oggetto di contributo è garantita con fondi propri o altre forme di finanziamento compatibili con il presente avviso. In assenza di risposta o in caso di risposta negativa, la struttura regionale competente comunica il rigetto della domanda;
- 33.4 Qualora un progetto risulti ammissibile ma finanziabile parzialmente per esaurimento dei fondi disponibili, è comunicata al soggetto proponente l'entità delle spese ammissibili ma non finanziabili, precisando la parziale copertura della domanda. In tal caso, fermo restando che il beneficiario deve realizzare il progetto così come presentato in sede di domanda, lo stesso deve comunicare alla struttura regionale competente l'accettazione o la rinuncia al contributo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 33.5 A seguito di quanto previsto al punto 33.3 e comunque entro 45 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria e dell'importo del contributo concedibile, il dirigente della struttura regionale competente provvede, con proprio provvedimento, alla concessione del contributo, secondo il cronoprogramma presentato nella relazione tecnica illustrativa dell'intervento di cui al punto 29.6, lettera h).
- 33.6 Entro 15 giorni dall'approvazione del suddetto provvedimento, la struttura regionale competente provvede alla trasmissione ai soggetti beneficiari dell'atto di concessione del contributo e del CUP relativo al progetto.
- 33.7 I contributi vengono concessi fino a esaurimento delle risorse disponibili di cui al punto 3.2, lettera b).
- 33.8 Per gli eventuali progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili, è comunicata al soggetto proponente la non finanziabilità del progetto. Nell'eventualità di rifinanziamento dell'avviso si procederà allo scorrimento dei progetti inizialmente non finanziabili, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

34. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 34.1 L'erogazione del contributo avviene a seguito dell'ultimazione dei lavori, su richiesta del soggetto beneficiario, in un'unica soluzione, a saldo, fino al massimo del 40% delle spese ammissibili e comunque in misura non superiore all'importo concesso, previa presentazione/caricamento del rendiconto delle spese su SISREG:
- dei giustificativi di spesa intestati al beneficiario e dei relativi giustificativi di pagamento entrambi riportanti l'indicazione del codice CUP e della descrizione dei beni o dei lavori acquisiti, i quali devono essere chiaramente riconducibili alle voci di spesa del progetto approvato;
 - dell'attestazione dell'avvenuta messa in esercizio dell'impianto.
- 34.2 L'erogazione dell'aiuto è subordinata, ove previsto, alla verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) che il beneficiario non risulta destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf). Nel caso in cui si riscontri la pendenza di un ordine di recupero,

l'erogazione sarà sospesa fino a quando il beneficiario non avrà provveduto al rimborso oppure a depositare l'importo oggetto di restituzione su un conto corrente bloccato.

35. ISPEZIONI E CONTROLLI

- 35.1 La Struttura regionale competente, anche avvalendosi del supporto del COA energia o tramite eventuali soggetti esperti in materia, può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, sugli interventi oggetto di contributo, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dall'avviso, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari.
- 35.2 I controlli sono inoltre finalizzati ad accertare che gli impianti oggetti di contributo siano inseriti in una CER o in un gruppo di autoconsumatori.
- 35.3 Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica, si procederà alla revoca del contributo concesso.
- 35.4 In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute, si darà luogo alla revoca totale o parziale delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi e alle sanzioni amministrative previsti dalla normativa di riferimento.

36. VARIAZIONI DI PROGETTO E PROROGHE

- 36.1 È consentito presentare, per tutta la durata del progetto, una sola variazione di progetto.
- 36.2 Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.
- 36.3 In particolare, si possono verificare le seguenti casistiche:
- c) scostamento massimo fino al 20% delle singole voci di spesa sul valore totale approvato di ciascuna voce o modifiche non sostanziali (da calcolare e verificare per entrambe le voci rettificate/aumentate): si considera non sostanziale la variazione che non altera la natura, gli obiettivi e le condizioni di attuazione dell'operazione quali, a titolo esemplificativo, modifiche di dettaglio, soluzioni tecniche migliorative di una o più attività, modifiche imposte da adeguamento a norme amministrative o di altro tipo, sopravvenute in corso di realizzazione. Tali variazioni non richiedono la preventiva autorizzazione, ma è sufficiente una comunicazione del beneficiario alla struttura regionale competente.
 - d) scostamento superiore al 20% delle singole voci di spesa (da calcolare e verificare per entrambe le voci rettificate/aumentate): il beneficiario è tenuto a presentare una richiesta di autorizzazione preventiva alla struttura regionale competente, informando per conoscenza il COA energia. La richiesta è comprensiva di una relazione che riporti le motivazioni e il dettaglio delle voci di spesa e delle attività variare. Le richieste di variazione possono essere avanzate entro la data prevista di conclusione del progetto e non comportano l'automatica dilazione del termine finale. A conclusione dell'istruttoria della richiesta, la struttura regionale competente dà comunicazione dell'esito al beneficiario e per conoscenza al COA energia.
- 36.4 Non sono comunque ammissibili variazioni che incidano sulle condizioni di ammissibilità di cui ai paragrafi 23 e 24.
- 36.5 In caso di non accoglimento della richiesta di autorizzazione alle variazioni, il beneficiario deve realizzare il progetto nelle modalità originariamente previste pena la revoca del contributo da parte della struttura regionale competente.
- 36.6 Nel caso in cui il progetto accusi dei ritardi nell'esecuzione e nella realizzazione delle operazioni per cause non riconducibili al beneficiario, lo stesso inoltra, per il tramite di SISREG, alla struttura regionale competente, entro i termini previsti per la conclusione del progetto di cui al punto 28.4, una richiesta di proroga accompagnata da una relazione che ne comprovi i motivi o le cause impreviste o di forza maggiore unitamente al cronoprogramma aggiornato. Tale richiesta è soggetta ad autorizzazione della struttura regionale competente.

36.7 In caso di non accoglimento della richiesta di proroga, il beneficiario può scegliere di realizzare il progetto entro il termine originariamente previsto o rinunciare al contributo ai sensi del paragrafo 39.

37. RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

37.1 Ai sensi della l.r. 19/2007 e della L. 241/1990, i responsabili del procedimento sono:

- a) per le fasi di istruttoria formale e gestione delle domande, il responsabile della struttura regionale competente. Per il presente avviso la Struttura programmatore è la Struttura sviluppo energetico sostenibile che individua nell'Unità Organizzativa Amministrativo-contabile e SUEL la struttura operativa deputata alla gestione del medesimo.
- b) per la fase di istruttoria tecnico-finanziaria gli uffici competenti di Finaosta S.p.A..

38. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

38.1 I beneficiari sono responsabili dell'avvio e della gestione delle procedure amministrative e tecniche necessarie all'attuazione del progetto e della successiva predisposizione della documentazione amministrativa, tecnica e contabile necessaria per la rendicontazione delle spese.

38.2 Nell'attuazione dei progetti i beneficiari sono, in particolare, tenuti al rispetto della normativa applicabile.

38.3 La concessione del contributo genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere a quanto stabilito dal presente avviso; in particolare il beneficiario è tenuto al rispetto dei suddetti obblighi (esemplificativi e non esaustivi):

- a) dare comunicazione dell'avvio del progetto su SISPREG, entro 45 giorni dalla data del provvedimento di concessione del contributo;
- b) attuare il progetto secondo quanto definito nella proposta progettuale approvata dalla struttura regionale competente;
- c) rispettare il cronoprogramma di spesa del progetto, così come definito nella proposta progettuale approvata;
- d) ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa statale in materia di CUP;
- e) rendicontare le spese, rispettando le indicazioni dell'Amministrazione regionale in merito all'ammissibilità delle spese, alla documentazione necessaria per la dichiarazione di ammissibilità delle stesse e alla conservazione dei giustificativi di spesa, così come previsto dalla normativa di riferimento;
- f) rispettare il disposto dell'articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i. al fine di escludere l'utilizzo dei contanti e garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati utilizzando conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa intestati al soggetto beneficiario;
- g) predisporre, tramite SISPREG, il rendiconto delle spese sostenute accompagnato dalla relativa documentazione;
- h) garantire gli impegni connessi al rispetto del principio di DNSH;
- i) conservare la documentazione amministrativa e contabile del progetto, sotto forma di originali o copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in forma elettronica, per i cinque anni successivi all'ultimo pagamento effettuato;
- j) consentire l'accesso al cantiere al personale della Regione Autonoma Valle d'Aosta o a soggetti dalla stessa delegati;
- k) accettare il controllo dei competenti uffici sull'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del progetto e fornire agli stessi tutte le informazioni richieste;
- l) garantire l'accesso ai documenti amministrativi e contabili inerenti al progetto, nel rispetto della

normativa vigente;

- m) ultimare il progetto entro e non oltre la data indicata nella proposta progettuale approvata dalla struttura regionale competente, fatta salva la possibilità per la Regione di concedere una proroga, dietro richiesta debitamente motivata del beneficiario, in casi eccezionali, debitamente motivati e/o di forza maggiore, nel rispetto di quanto definito nel paragrafo 36;
- n) sostenere e pagare le spese nel rispetto delle tempistiche di cui al paragrafo 28;
- o) per i 5 anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario, quest'ultimo non può distogliere dall'uso originario le opere realizzate con il contributo;
- p) inserire l'impianto/UP oggetto del contributo, una volta realizzato, in una configurazione di CER o di gruppo di autoconsumatori per le quali risulti attivo un contratto per l'erogazione della tariffa incentivante di cui al DM 414/2023;
- q) garantire il funzionamento dell'impianto/UP oggetto di contributo nell'ambito di una configurazione di CER o di gruppo di autoconsumatori per almeno 5 anni;
- r) trasmettere documentazione idonea a dimostrare l'effettivo inserimento dell'impianto finanziato in una configurazione di CER o di gruppo di autoconsumatori da parte del GSE, entro 9 mesi dall'entrata in esercizio del medesimo.

39. RINUNCIA AL CONTRIBUTO

39.1 Il beneficiario può presentare istanza di rinuncia al contributo alla struttura regionale competente:

- a) prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, comportando il rigetto della domanda;
- b) successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, comportando la revoca del contributo.

39.2 In entrambi i casi di cui al punto 39.1, la revoca viene disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

40. REVOCA DEL CONTRIBUTO

40.1 Si procederà alla revoca, totale o parziale (proporzionalmente all'inadempimento riscontrato) del contributo concesso e al recupero degli importi erogati nei seguenti casi:

- a) perdita delle condizioni di ammissibilità previste ai paragrafi 23 e 24;
- b) nel caso di variazioni non ammissibili ai sensi del paragrafo 36.4, ovvero nel caso di mancata autorizzazione delle variazioni da parte della struttura regionale competente.
- c) ottenimento del contributo sulla base di false dichiarazioni o relative ad attività già finanziate da altri progetti oggetto di finanziamenti pubblici;
- d) interruzione ingiustificata del progetto, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti indicati al punto 28.4 o realizzazione del progetto in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;
- e) quando dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dall'avviso, dal provvedimento di ammissione al contributo e dalla normativa di riferimento;
- f) a seguito di realizzazione parziale o difforme da quanto indicato nel progetto e dalle eventuali variazioni comunicate e approvate;
- g) quando, a seguito di ispezioni e controlli venga accertata o riconosciuta l'inammissibilità, totale o parziale, delle spese ammesse con il provvedimento di concessione o in caso si riscontrino irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate ai

requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute;

- h) qualora, a seguito di sospensione dell'erogazione dell'aiuto, di cui al punto 34.2 dell'avviso, il beneficiario non abbia provveduto al rimborso o al deposito su un conto corrente bloccato dell'importo oggetto dell'ordine di recupero, entro il termine di 60 giorni;
- i) nel caso in cui siano stati ottenuti ulteriori contributi diretti alla realizzazione del medesimo progetto senza averne data immediata comunicazione alla struttura regionale competente, o nel caso in cui il cumulo con altre contribuzioni pubbliche determini il superamento dell'intensità massima prevista secondo quanto indicato nel paragrafo 26;
- j) il beneficiario non si renda disponibile o si opponga ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica;
- k) in caso di alienazione, cessione a qualsiasi titolo degli impianti realizzati o parte di essi entro i 5 anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario.

40.2 La revoca, parziale o totale, del contributo concesso è adottata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, previo contraddittorio con il beneficiario. Tale atto dovrà essere trasmesso al beneficiario, da parte della struttura regionale competente, e comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento, l'importo del contributo indebitamente erogato, maggiorato degli interessi legali.

40.3 La mancata restituzione dei contributi oggetto di revoca entro il termine di cui al presente articolo comporta il divieto, per i beneficiari inadempienti, di valersi di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, per un periodo di tre anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

DISPOSIZIONI COMUNI

41. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

41.1 La Regione Autonoma Valle d'Aosta tratterà i dati conferiti dal legale rappresentante o suo eventuale delegato dei soggetti proponenti nel pieno rispetto della disciplina prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.

41.2 Ai fini della partecipazione al presente avviso i soggetti di cui sopra dovranno dichiarare di aver preso visione dell'Informativa privacy di cui all'articolo 13 del regolamento stesso, riportata nell'Allegato 1 al presente avviso.

42. DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

42.1 Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si fa riferimento alla normativa europea, statale e regionale vigente e, per la MISURA 1- PERSONE GIURIDICHE, al capitolo 1.1. del Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione e il SIGeCo del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027.

42.2 Fino all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, la Regione Autonoma Valle d'Aosta si riserva il diritto di revocare in ogni momento il presente avviso e gli atti conseguenti, senza che i soggetti proponenti possano avanzare alcuna pretesa in ordine al finanziamento dell'intervento proposto.

43. RIFERIMENTI PER EVENTUALI RICHIESTE DI INFORMAZIONI

43.1 Per informazioni relative al funzionamento di SISREG, contattare il numero verde 800 610 061, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, oppure inviare una e-mail a: infoservizi@regione.vda.it.

43.2 Per informazioni di carattere amministrativo, rivolgersi alla struttura regionale competente, inviando la richiesta all'indirizzo e-mail industria_artigianato_energia@regione.vda.it o telefono 0165 – 27.4745; 0165-27.4545; 0165-27.4749.

43.3 Per informazioni di carattere tecnico, rivolgersi al COA energia di Finoasta S.p.A. contattando lo sportello

Info Energia Chez Nous, al numero telefonico 800.60.41.10 (lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.00) o inviando una richiesta all'indirizzo e-mail: infoenergia@regione.vda.it.

44. ALLEGATO 1 - INFORMATIVA PRIVACY

La Regione Autonoma Valle d'Aosta tratterà i dati conferiti dal legale rappresentante dei soggetti proponenti nel pieno rispetto della disciplina prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.

Ai fini della partecipazione al presente avviso i soggetti proponenti dovranno dichiarare di aver preso visione dell'Informativa privacy di cui all'articolo 13 del regolamento stesso.

Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste, essa è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati.

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC : privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: "All'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".

Finalità del trattamento dati e base giuridica

Tutti i dati personali che lei fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dati e saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito delle procedure necessarie all'espletamento dell'istruttoria relativa all'istanza di contributo presentata di cui al Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. I dati raccolti saranno pubblicati per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge sul sito della Regione nei limiti strettamente necessari al perseguimento della finalità di trattamento. I dati saranno trattati con sistemi manuali e automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, tuttavia non sussiste alcun processo decisionale automatizzato.

Destinatari del trattamento dati

I dati personali forniti sono trattati, anche in forma elettronica, dal personale dipendente della Regione che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. Sono destinatari dei dati raccolti per le finalità del trattamento i seguenti soggetti, designati ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE/2016/679, quali responsabili del trattamento:

- A. Finaosta S.p.A., con sede legale in Aosta, Via Festaz, n. 22 – PEC: finaosta.ammin@legalmail.it - e.mail: finaosta@finaosta.com attraverso il Centro di osservazione e attività sull'energia (COA Energia), il quale svolge funzioni di natura tecnica e amministrativa;
- B. Società a cui è affidata la gestione e la manutenzione degli strumenti informatici (attualmente INVA S.p.A.).

Su tali soggetti sono imposti da parte della Regione opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi.

I dati da forniti potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge, che tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Periodo di conservazione dati

I dati forniti saranno conservati in formato cartaceo e digitale durante il periodo suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali sono stati raccolti.

Diritti del titolare dei dati

L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. UE/2016/679. In

particolare, potrà chiedere al titolare del trattamento se questi stia trattando i suoi dati e ottenere l'accesso agli stessi in forma comprensibile e gratuita, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi previsti, inviando l'istanza al DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.

Reclamo al Garante per la protezione dei dati

L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Reg. UE/2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it

45. ALLEGATO 2 – RISPETTO DEL REQUISITO DEL DNSH E VERIFICA CLIMATICA

Obblighi connessi al rispetto del principio DNSH

Mediante il presente avviso si intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell'articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Il Rapporto Ambientale⁴ alla VAS del PR Valle d'Aosta FESR 2021/27 (di seguito Rapporto Ambientale), ha indicato i riferimenti normativi da rispettare, gli orientamenti per la sostenibilità ambientale degli interventi in fase attuativa e, ove opportuno, le misure di mitigazione a garanzia del rispetto del principio DNSH.

Il rispetto del principio DNSH è infatti un requisito che condiziona l'ammissibilità delle azioni previste all'interno delle proposte progettuali e che deve essere garantito da tutte le operazioni finanziate, nonché verificato e temperato in tutte le fasi di vita dei progetti.

In coerenza con la valutazione elaborata per il principio DNSH nel Rapporto Ambientale, questa sezione esplicita gli elementi minimi da garantire in tutto l'arco della vita dei progetti.

In particolare, nel Rapporto Ambientale, l'Azione b.ii.2) Sostegno allo sviluppo di comunità energetiche è risultata conforme a tutti gli obiettivi del DNSH. Tuttavia, relativamente agli obiettivi "Economia circolare, uso sostenibile di risorse e rifiuti", "Prevenzione e controllo dell'inquinamento (acqua, aria, suolo)" e "Protezione e recupero della biodiversità" il Rapporto Ambientale evidenzia che si potrebbe avere un impatto sui medesimi e che risulta pertanto fondamentale seguire i seguenti orientamenti per la sostenibilità degli interventi riportati nella tabella a seguire.

Nella seconda colonna vengono riportate alcune precisazioni applicative rispetto al presente avviso:

RAPPORTO AMBIENTALE PR FESR	PRECISAZIONI
TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMPIANTO	
La localizzazione di nuovi impianti di energia da fonti rinnovabili dovrà essere pianificata in coerenza con le indicazioni della Pianificazione regionale (PEAR VDA	Il PEAR VDA 2030 non prevede criteri di localizzazione degli impianti e le aree e superfici non idonee, e le stesse sono individuate in relazione alla specifica

⁴ <https://new.regione.vda.it/Media/Regione/Hierarchy/2/219/ALLEGATO%20C%20-%20Rapporto%20Ambientale.pdf>

<p>2030) ed escludendo invece le aree considerate non idonee, per evitare impatti sul sistema ecologico, sul patrimonio culturale, paesaggistico e sulle risorse naturali.</p>	<p>normativa tempo per tempo vigente. Per la definizione delle suddette aree si rimanda alla normativa specifica di settore, ma si evidenzia che le stesse non costituiscono un divieto assoluto alla realizzazione degli impianti. L'autorizzazione alla realizzazione degli impianti, ove prevista, potrà essere concessa nel rispetto di vincoli e disposizioni di legge esistenti, nonché in attuazione del d.lgs.190/2024 e delle norme regionali di attuazione.</p>
<p>Nel caso di nuovi impianti è opportuno valorizzare strutture già disponibili per prevenire impatti sul consumo di suolo: vanno pertanto adottati criteri di scelta che privilegino l'utilizzo di aree già impermeabili, eventualmente anche recuperando aree o edifici degradati/dismessi/sottoutilizzati. Sarà comunque da prevedere un'attenta valutazione dell'impatto paesaggistico, al fine di individuare soluzioni per il corretto inserimento o per la mitigazione degli impatti;</p>	<p>Nella relazione deve essere giustificata la scelta relativamente all'ubicazione dell'impianto, qualora diversa dalla copertura.</p> <p>In ogni caso, la valutazione di impatto paesaggistico viene richiesta esclusivamente ove previsto dalla specifica normativa di settore e secondo gli iter istruttori ivi previsti.</p>
<p>Deve essere promossa la realizzazione in aree già urbanizzate; gli interventi dovranno essere realizzati al di fuori delle aree sensibili per la biodiversità. Tutti gli interventi per i quali si ravviserà una interferenza potenziale con i siti Natura 2000 dovranno inoltre essere oggetto di procedura di Valutazione di incidenza al fine di garantire l'assenza di incidenza ambientale negativa;</p>	<p>La valutazione di incidenza o ulteriori valutazioni circa la tutela della biodiversità sono richieste esclusivamente ove previsto dalla specifica normativa di settore e secondo gli iter istruttori ivi previsti.</p>
<p>Nel caso in cui le operazioni illustrate comportino scavi e siano opere di pubblico interesse, sono soggette al dettato dell'articolo n. 25 del d.lgs. n. 50 del 2016; si rammenta, quindi, che la progettazione dovrà essere completata da un elaborato di "archeologia preventiva", da trasmettere alla Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali della Soprintendenza per le valutazioni del caso.</p>	<p>Le valutazioni sono riferite alla specifica normativa tempo per tempo vigente, nei casi e secondo gli iter istruttori ivi previsti.</p>
IMPIANTI SOLARI	
<p>Dovrà essere promossa la realizzazione integrata su coperture esistenti, evitando l'occupazione di suolo precedentemente naturale, seminaturale o agricolo;</p>	<p>Ferma restando la necessità di giustificare la scelta relativamente all'ubicazione dell'impianto, qualora diversa dalla copertura (vedi punto 2), si ritengono ammissibili le installazioni a terra coerenti con la specifica normativa di settore tempo per tempo vigente.</p>
<p>È opportuno considerare fin dalla fase di progettazione e acquisto degli impianti la migliore procedura per la gestione del fine vita; a tal proposito, si suggerisce di valutare, in fase di acquisto, la disponibilità di apparecchiature che seguono i criteri per la progettazione ecocompatibile, promuovendo l'utilizzo di sistemi durabili e/o riciclabili facilmente scomponibili e sostituibili. In tal</p>	

senso si invita a tenere conto delle rapide evoluzioni delle filiere di produzione e riciclo, favorendo l'adozione delle pratiche più sostenibili e innovative.	
BIOMASSA LEGNOSA	
Ridurre l'import di biomassa legnosa e, qualora essa venga impiegata, se ne promuova l'uso locale, derivante dalla filiera bosco-legna o da scarti agricoli, tenuto conto anche dell'offerta di biomassa derivante dalla produzione End-of-Waste operata da EnVal presso il Centro regionale trattamento rifiuti di Brissogne;	La disponibilità di biomassa da filiera locale non dipende dal proponente ed è oggetto di valutazioni nell'ambito delle pianificazioni regionali di settore, pertanto si precisa che il rispetto di tale indicazione non viene considerato un elemento dirimente per l'accesso al finanziamento. Si chiede, tuttavia, di dare evidenza, nella relazione, delle valutazioni effettuate circa la possibilità di utilizzare legno di provenienza locale.
Condizionare il finanziamento all'utilizzo di impianti altamente performanti, a basse emissioni, in modo da evitare di aumentare le emissioni di inquinanti;	Si intende assolto con il rispetto dei requisiti previsti nell'avviso.
Verificare e migliorare la qualità del combustibile utilizzato, l'efficiente tecnologia di combustione, l'adeguata installazione dei generatori di calore e, infine, la loro corretta gestione e manutenzione.	"L'efficiente tecnologia di combustione" si intende rispettata attraverso i requisiti di ammissibilità previsti nell'avviso. Specificare nella relazione la modalità che si intende adottare per garantire la corretta gestione e manutenzione dell'impianto e la qualità del combustibile utilizzato.
IMPIANTI IDROELETTRICI	
garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità ecologica dei corpi idrici, prevenendo l'alterazione degli habitat e garantire il deflusso ecologico, come previsto dal PTA;	Le valutazioni sono riferite alla specifica normativa tempo per tempo vigente, nei casi e secondo gli iter istruttori autorizzativi ivi previsti.
valutare e mitigare l'impatto sugli ecosistemi acquatici e sul paesaggio fluviale, con particolare attenzione ai corpi idrici già soggetti a pressioni critiche, anche prevedendo l'applicazione, alla scala locale, dell'indice di Integrità dell'habitat.	Le valutazioni sono riferite alla specifica normativa tempo per tempo vigente, nei casi e secondo gli iter istruttori autorizzativi ivi previsti.
STOCCAGGIO/BATTERIE	
É opportuno allungare il più possibile il ciclo di vita delle batterie/sistemi di accumulo, attraverso un adeguato utilizzo, la corretta manutenzione e il riutilizzo prima del loro smaltimento (riuso delle batterie per determinati utilizzi che richiedono batterie meno performanti);	Specificare nella relazione la modalità che si intende adottare per garantire un adeguato utilizzo, la manutenzione e le valutazioni circa un possibile riutilizzo prima del loro smaltimento.
Si invita a tenere conto delle rapide evoluzioni delle filiere di produzione e riciclo, favorendo l'adozione delle pratiche più sostenibili e innovative.	Il rispetto delle norme vigenti in materia viene considerato un elemento sufficiente per soddisfare il requisito richiesto. Si invita tuttavia a specificare nella relazione eventuali buone pratiche.

Tabella 1

Il rispetto dei suddetti requisiti, oltre a essere autodichiarato nel modulo di domanda, dovrà essere evidenziato nella relazione allegata al progetto che dovrà contenere una sintesi di come si è tenuto conto degli orientamenti sopra citati.

Il rispetto del principio DNSH dovrà inoltre essere attestato in fase di saldo finale, mediante dichiarazione di osservanza al suddetto principio.

Si ricorda che per l'accesso alla tariffa incentivante, sarà necessario fornire al GSE le check-list ex-post di autocontrollo rese disponibili sul sito del GSE conservando la documentazione tecnica necessaria alla verifica di quanto dichiarato. **Nel caso della "MISURA 2- PERSONE FISICHE"** il rispetto del DNSH si intende soddisfatto con quest'ultimo adempimento, fermo restando il rispetto dei requisiti della tabella 1, ove gli stessi costituiscano obblighi normativi cogenti.

Obblighi connessi alla verifica climatica

Tutto quanto sotto esposto si intende applicabile alla sola "MISURA 1- PERSONE GIURIDICHE", mentre non si applica alla "MISURA 2 – PERSONE FISICHE".

Il presente avviso intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 73, par. 2 lett. j) del Regolamento (UE) 2021/1060, garantendo "l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni".

La metodologia raccomandata per effettuare la verifica climatica degli investimenti infrastrutturali nel periodo 2021- 2027 è descritta nella Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01), pubblicata a settembre 2021.

Inoltre i soggetti beneficiari devono dare garanzia dell'immunizzazione degli effetti del clima, così come indicato dalla Nota metodologica "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027" DPCoe-MASE-JASPERS del 6/10/2023.

il campo d'intervento previsto dal PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027 per l'azione l'Azione b.ii.2 è il 52 "Altre energie rinnovabili (compresa l'energia geotermica).

Tuttavia, si precisa che molti degli interventi finanziabili potrebbero rientrare nei campi di intervento 47 "Energia rinnovabile: eolica"- 48 "Energia rinnovabile: solare"- 49 "Energia rinnovabile: biomassa" - 50 "Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra" e pertanto si ritiene corretto attenersi alle indicazioni ivi previste:

47 Energia rinnovabile: eolica	Screening Mitigazione e Screening Adattamento necessari per parchi eolici. Analisi dettagliata Adattamento necessaria se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta. L'installazione di micro-eolico per autoconsumo può essere considerata attrezzatura e quindi non soggetto a verifica climatica.
48 Energia rinnovabile: solare	Screening Mitigazione e Screening Adattamento necessari per centrali fotovoltaiche. Analisi dettagliata Adattamento necessaria se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta. Il finanziamento di pannelli solari (fotovoltaici o termici) sui tetti che non sono parte di interventi integrati per efficientamento energetico di edifici non richiedono la verifica climatica in quanto trattasi solo di attrezzature.
49 Energia rinnovabile: biomassa 50 Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra	Screening Mitigazione e Screening Adattamento necessari per impianti di taglia industriale. Analisi dettagliata Adattamento necessarie se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta.

Tabella 2

Pertanto, considerato che l'avviso finanzia il solo impianto a fonti energetiche rinnovabili, si intende che la

verifica climatica non sia necessaria per nessun impianto solare realizzato su copertura o per impianti micro-eolici in autoconsumo.

Peraltro, pur non essendo presente una definizione univoca di “centrale fotovoltaica” né di parco eolico, viste le taglie massime incentivabili e la destinazione degli stessi a servizio di CER, si ritiene di escludere tutti gli impianti fotovoltaici ed eolici oggetto del presente avviso dalla necessità di effettuare gli screening mitigazione e adattamento.

Negli altri casi, sulla base delle indicazioni della Tabella 2 o, ove pertinente, del campo di intervento 52, si procede come riportato di seguito.

Il processo della verifica climatica del progetto da ammettere al finanziamento, come previsto dall'allegato “Ambito di applicazione della verifica climatica per settore di intervento” alla suddetta Nota metodologica, prevede, in alcuni casi, la necessità per il campo d'intervento 052 “Altre energie rinnovabili (compresa l'energia geotermica)”, previsto dal PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027 per l'azione l'Azione b.ii.2), della fase di screening e analisi dettagliata della **Neutralità climatica** (mitigazione dei cambiamenti climatici), nonché, sempre nei casi previsti, della fase di screening e analisi dettagliata della **Resilienza climatica** (adattamento ai cambiamenti climatici), di seguito denominata verifica climatica, che mira a garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita.

Le analisi dettagliate della resilienza climatica risultano necessarie se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta.

Qualora necessario condurre la verifica climatica, in ottemperanza al paragrafo 3.3 del documento “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (Comunicazione 2021/C 373/01)”, si riportano di seguito le modalità operative.

Verifica della neutralità climatica

Come ricordato dagli Orientamenti tecnici, la mitigazione dei cambiamenti climatici passa attraverso la decarbonizzazione, che si raggiunge con l'efficientamento e il risparmio energetico, la sostituzione delle fonti fossili con fonti rinnovabili per la produzione di energia. Tale processo comporta l'adozione di misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, allineate agli obiettivi della politica dell'UE in materia di riduzione delle emissioni per il 2030 e il 2050.

Gli Orientamenti tecnici raccomandano l'uso delle metodologie della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per calcolare l'impronta di carbonio di quei **progetti infrastrutturali che presentino emissioni assolute e/o relative superiori a 20.000 tonnellate di CO₂equivalenti/anno (positive o negative)**.

Al beneficiario è richiesto pertanto di indicare, se disponibile, una stima di emissioni di CO₂eq dirette e indirette generate o risparmiate grazie all'intervento, completa dell'indicazione della metodologia di stima adottata.


In questa fase, una valutazione preliminare del livello atteso di emissioni dei progetti può essere effettuata sulla base di un'analisi quantitativa specifica, oppure con un'analisi comparativa, assumendo a riferimento progetti analoghi sviluppati in passato e altre informazioni di fonte pubblica. In assenza di informazioni, la metodologia BEI raccomanda di effettuare comunque un calcolo delle emissioni attese, che è possibile svolgere preliminarmente, per determinare se sia necessario procedere all'analisi dettagliata relativa alla neutralità climatica.

Solo per quei progetti per cui ci si attende che i livelli di emissioni assolute e/o relative siano superiori a 20.000 tonnellate di CO₂equivalenti/anno (positive o negative), la verifica della neutralità climatica richiede di svolgere l'**analisi dettagliata**. Questa prevede:

- una valutazione della compatibilità dell'investimento con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE per il 2030 e il 2050;
- la quantificazione e, ove necessario, la monetizzazione delle emissioni (e delle riduzioni) di gas a effetto serra ai fini di un'eventuale analisi costi-benefici o un'alternativa forma di valutazione economica dell'investimento.

Verifica della Resilienza climatica

Il processo di verifica climatica prevede tre fasi di approfondimento successivo (pre-screening, screening e verifica approfondita) che consentono di individuare i rischi climatici significativi per i progetti finanziati, con il fine ultimo di definire e attuare misure mirate a ridurre il rischio residuo a un livello accettabile (dette misure di adattamento), da prevedere in fase di progettazione dell'intervento e/o nelle diverse fasi di gestione (manutenzione, monitoraggio, ecc.).



Fase 1) pre-screening e screening

Ciascun beneficiario procede in primo luogo all'identificazione, a partire dall'intervento in oggetto, dei fenomeni climatici di interesse.

Una volta individuati i fenomeni climatici, è necessario procedere con la fase di screening, un'analisi speditiva e qualitativa per valutare il grado di vulnerabilità agli effetti dei cambiamenti climatici (alto, medio, basso), articolata in un'analisi dell'esposizione attuale e futura agli effetti dei cambiamenti climatici (legata alla localizzazione) e in un'analisi di sensibilità (legata alla tipologia di intervento).

La combinazione di questi elementi permette di valutare la vulnerabilità. Lo screening va eseguito per tutti i fenomeni climatici individuati nella fase di pre-screening. L'analisi dell'esposizione mira a individuare i pericoli climatici pertinenti all'ubicazione del progetto, indipendentemente dal tipo di progetto. Essa deve considerare il clima attuale e il clima futuro. Tale valutazione può basarsi in primis sugli scenari regionali disponibili, integrando se necessario le informazioni derivanti dagli scenari climatici del PNACC⁵ ma anche disponibili in altre fonti e strumenti, ad esempio elaborazioni eseguite nell'ambito di Strategie e Piani di adattamento, a scala regionale o comunale, Strategie di transizione climatica, Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC), ecc. Agli indicatori climatici può essere necessario affiancare altre informazioni utili alla caratterizzazione della pericolosità per specifici fenomeni (es. la pericolosità idraulica e idrogeologica individuata nei Piani di Bacino, Relazione geologica dei Piano comunali, ecc.).

Ai dati di scenario e alla documentazione disponibile vanno sempre affiancate valutazioni, anche empiriche, basate sulla conoscenza di quanto accade sul territorio, che può arricchire la valutazione grazie all'esperienza diretta delle criticità e delle caratteristiche territoriali. Se sono disponibili informazioni di dettaglio, la valutazione del grado di esposizione tiene conto anche della probabilità di accadimento di un fenomeno nel periodo di vita utile dell'infrastruttura considerata.

Considerata la natura dell'intervento, se dalla valutazione del rischio dovesse emergere che il progetto presenti rischi climatici significativi (ad esempio e in via non esaustiva: le ondate di calore, le ondate di freddo, gli eventi di siccità, gli incendi, i regimi alluvionali, gli eventi piovosi estremi, le tempeste, le raffiche di vento, i danni da

⁵ <https://www.mase.gov.it/pagina/piano-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici-pnacc>

congelamento/scongelamento), questi devono essere gestiti e ridotti a un livello accettabile attraverso misure di adattamento mirate.

Per documentare l'analisi dell'esposizione è opportuno descrivere gli elementi informativi considerati per il territorio oggetto di intervento, anche allegando eventualmente immagini cartografiche, e fornire una valutazione qualitativa per ogni fenomeno climatico considerato (Alta, Media, Bassa).

L'analisi di sensibilità punta a individuare gli elementi progettuali suscettibili ai fenomeni climatici, per il progetto nel suo insieme, analizzandone le varie componenti. Si tratta di individuare gli elementi che potrebbero subire un impatto climatico in relazione al fenomeno considerato.

Per documentare l'analisi di sensibilità è opportuno descrivere gli elementi maggiormente critici dell'intervento e dare una valutazione qualitativa (Alta, Media, Bassa) complessiva che tenga conto di tutti gli elementi. La combinazione di questi elementi permette di individuare un grado di vulnerabilità specifico per ciascun intervento, ovvero i potenziali pericoli significativi e gli elementi sensibili del progetto potenzialmente impattati. Uno strumento a supporto della valutazione della vulnerabilità per ciascun fenomeno climatico è la seguente tabella. Nel caso in cui il livello di vulnerabilità sia almeno medio, si prosegue con la verifica approfondita.

Analisi della vulnerabilità		Livello di esposizione		
		Alta	Media	Bassa
Livello di sensibilità	Alta	Vulnerabilità alta	Vulnerabilità alta	Vulnerabilità media
	Media	Vulnerabilità alta	Vulnerabilità media	Vulnerabilità bassa
	Bassa	Vulnerabilità media	Vulnerabilità bassa	Vulnerabilità bassa

Se la fase di screening ha come esito un grado di vulnerabilità basso, la verifica si ritiene terminata.

La relazione di verifica di resilienza climatica conterrà la tabella di screening relativa all'intervento infrastrutturale e le argomentazioni estese che hanno portato all'esito ottenuto. Nei casi in cui la fase di screening abbia dato come esito un grado di vulnerabilità medio o alto rispetto a determinati fenomeni, per essi è necessario procedere con la verifica approfondita.

Fase 2) verifica approfondita (solo in caso di vulnerabilità media o alta)

La fase di verifica approfondita è da sviluppare solo qualora la fase di screening evidenzii un valore di vulnerabilità medio o alto in riferimento a un determinato fenomeno climatico. Questa fase è funzionale a individuare il grado di rischio cui è soggetto un intervento, che dipende sia dalle probabilità di accadimento degli eventi considerati sia dagli impatti rispetto alle specifiche caratteristiche dell'intervento (funzioni svolte, fruitori, ecc.). La verifica può dare come esito un grado di rischio estremo, alto, medio o basso.

L'analisi della probabilità ha l'obiettivo di esaminare il grado di probabilità che i fenomeni climatici individuati si verifichino entro un determinato lasso di tempo (ovvero la vita utile del progetto). A partire dai dati e dalle informazioni disponibili già descritte per l'analisi dell'esposizione, sarà quindi necessario definire un grado di possibile accadimento dei fenomeni.

L'esito dell'analisi della probabilità è espresso in una possibile frequenza di accadimento di ciascun fenomeno climatico nel territorio di interesse e nel periodo di vita dell'infrastruttura (Quasi certa, Probabile, Moderata, Improbabile, Rara). L'analisi dell'impatto porta a esaminare le conseguenze derivanti dal verificarsi del pericolo climatico in termini di gravità ed entità ed è direttamente correlata alle caratteristiche dell'intervento.

L'esito dell'analisi dell'impatto è espresso in un livello di impatto per ciascun fenomeno climatico per ciascun elemento sensibile a quel fenomeno (Grave-Catastrofico, Moderato, Lieve, Insignificante).

A partire dagli esiti dell'analisi dell'impatto e dell'analisi della probabilità si può pervenire alla valutazione dei rischi, volta a individuare, in ultima analisi, i rischi più significativi per cui si rende necessaria l'adozione di misure di adattamento. Un possibile supporto per la valutazione dei rischi per ciascun fenomeno climatico è rappresentato nella seguente tabella. Nel caso in cui il livello di rischio sia almeno medio, si prosegue necessariamente con l'identificazione di misure di adattamento.

Valutazione dei rischi		Livello di probabilità				
		Quasi certa	Probabile	Moderata	Improbabile	Rara
Livello di impatto	Grave-Catastrofico	Rischio estremo	Rischio estremo	Rischio estremo	Rischio estremo	Rischio estremo
	Moderato	Rischio estremo	Rischio alto	Rischio alto	Rischio medio	Rischio medio
	Lieve	Rischio alto	Rischio alto	Rischio medio	Rischio basso	Rischio basso
	Insignificante	Rischio alto	Rischio medio	Rischio basso	Rischio basso	Rischio basso

In caso di rischio basso, ancorché sia possibile individuare comunque delle misure di adattamento, ove il soggetto attuatore lo ritenga, la verifica di resilienza non prosegue con gli step successivi e si procede quindi a sintetizzare gli esiti dei passaggi e delle valutazioni condotte nella Relazione di verifica climatica. Negli altri casi è necessario identificare le misure di adattamento opportune.

Fase 3) misure di adattamento (solo in caso di rischio medio o superiore)

Se il rischio stimato è medio, alto o estremo, sarà necessario prevedere specifiche misure di adattamento, ovvero accorgimenti progettuali e modalità realizzative in grado di mitigare i potenziali impatti degli eventi climatici sull'intervento, rendendo l'intervento maggiormente resiliente. Se l'intervento presenta rischi climatici significativi (livello di rischio medio o superiore), questi devono essere gestiti e ridotti a un livello accettabile. A partire dalle analisi sopra descritte, sarà opportuno individuare misure di adattamento che vadano a incidere sulla riduzione del rischio, inserendo quindi opportune configurazioni o accorgimenti progettuali finalizzati a tale obiettivo. Tali misure possono essere di tipo strutturale ma anche non strutturale.

I risultati della verifica climatica dovranno essere autodichiarati nella relazione illustrativa del progetto e riportati nella relazione generale del progetto.

Programma: PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027
Codice: FSR.23202.25AB.0
Struttura Responsabile: FESR-STR Sviluppo energetico sostenibile
Referente: BAL INGRID
Autorità di gestione: FESR 21 27-STR. Programmi per lo sviluppo regionale
Referente Autorità di gestione: FONTANA BARBARA
Stato: Validata

Soggetti

Ruolo	Soggetto	Note	Data inizio	Data fine
Programmatore (soggetto cui compete la decisione di finanziare il progetto)	RAVA - Sviluppo energetico sostenibile		01/01/2021	31/12/2027
Controllore di primo livello	RAVA - Controllo progetti europei e statali (FESR, AIN, FSE/PAC/IOG 14/20)		01/01/2021	31/12/2027
Responsabile del Controllo di 1° livello	RAVA - Controllo progetti europei e statali (FESR, AIN, FSE/PAC/IOG 14/20)		01/01/2021	31/12/2027
Autorità di Gestione	RAVA - Struttura programmi per lo sviluppo regionale		01/01/2021	31/12/2027

Elementi di programmazione

Obiettivo di policy	OP2 - UN'EUROPA PIU' VERDE
Priorità	3. ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Obiettivo specifico	b.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti
Azione	b.2.2) Promuovere lo sviluppo di comunità energetiche
Denominazione Azione:	Avviso per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti da inserire in CER o in gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente - Misura 1 persone giuridiche
Sintesi Azione:	L'Azione è finalizzata a sostenere lo sviluppo di Comunità energetiche rinnovabili (CER) di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con l'obiettivo di incrementare l'autonomia energetica della Regione, di perseguire la transizione energetica del sistema socio-economico, nonché di contrastare la povertà energetica, coerentemente con le finalità di cui alla legge regionale 29 luglio 2024, n. 15 "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'autoconsumo diffuso" e con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (decreto CACER), mediante la concessione di contributi a sostegno di investimenti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Operazione di importanza strategica:	N O
Costo complessivo previsto:	3.200.000,00

Dotazione finanziaria pubblica:

Anno	Costi ammessi a Programma					Altre fonti di finanziamento					Totale dotazione annuale
	UE	Stato	Regione	Altro pubblico	Totale costo ammesso	Risorse aggiuntive statali	Risorse aggiuntive regionali	Altre risorse regionali	Altre risorse pubbliche	Totale Altre fonti	
2025	400.000,00	420.000,00	180.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2026	400.000,00	420.000,00	180.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2027	480.000,00	504.000,00	216.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Totale	1.280.000,00	1.344.000,00	576.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00

Descrizione programmazione

Identificazione e caratteristiche del contesto territoriale e settoriale

Con l'obiettivo di avvicinare la Regione Valle d'Aosta verso l'implementazione di tali forme di aggregazione tra consumatori privati, aziende ed enti locali, si intende sostenere lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili. L'azione sostiene gli investimenti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, ivi inclusi eventuali sistemi di accumulo, da parte delle comunità energetiche rinnovabili e/o dei soggetti che aderiscono a tali configurazioni.

Tale Azione, in particolare, prevede la concessione di contributi a sostegno di investimenti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Comuni del territorio regionale con popolazione superiore a 5.000 abitanti, esclusi dalla Misura del PNRR (M2C211.2)

Principali problematiche che vengono affrontate attraverso l'Azione:

Mediante l'approvazione del presente avviso si intende accelerare il processo di costituzione di nuove CER sul territorio attraverso il finanziamento per la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da condividere con i membri delle CER.

Si sottolinea che considerata la specificità dell' "Avviso per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti da inserire in CER o in gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente", limitatamente alla Misura 1 – persone giuridiche, che non consente a priori di determinare se le domande di contributo cofinanziate si sostanzieranno in Aiuti di Stato o meno, sarà cura della Struttura sviluppo energetico sostenibile, in qualità di Programmatore dell'Avviso, istruire le domande pervenute e determinare la sussistenza o meno dell'Aiuto di Stato.

Si evidenzia, inoltre, che tale Azione intende finanziare impianti ubicati in Comuni esclusi dalla Misura del PNRR (M2C211.2).

Obiettivo dell'Azione:

L'obiettivo dell'Azione è il sostegno di nuove CER, coerentemente con il Piano energetico ambientale regionale e con gli obiettivi previsti dalla Roadmap per una società fossil fuel free al 2040.

Descrizione dell'Azione:

L'Azione prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a servizio di Comunità energetiche rinnovabili (CER), realizzati dalla CER medesima o da soggetti "persone giuridiche" che ne fanno parte.

Sostenibilità del Progetto, anche successivamente al periodo di cofinanziamento, sotto i seguenti profili:

- Organizzativo, ovvero la capacità del beneficiario di continuare ad assicurare il management e l'insieme delle altre risorse necessarie per dare continuità al progetto

- Finanziario, ovvero la capacità del beneficiario di continuare ad assicurare la copertura dei costi di gestione a regime, necessari per dare continuità al progetto

- Degli effetti, ovvero la capacità del beneficiario di dare continuità al progetto in termini di produzione di risultati positivi (ragionevolmente incrementandoli)

Complementarità e sinergie

Quadro strategico regionale di sviluppo sostenibile 2030:

L'Avviso contribuisce al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Quadro strategico regionale di sviluppo sostenibile 2030 (QSRsVs 2030) approvato con DGR del Consiglio regionale l'11 gennaio 2023 (delibera n. 2120/XVI). In particolare, l'Azione si propone di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo "fossil fuel free" al 2040, come riportato nel QSRsVs 2030. L'avviso inoltre rientra tra le azioni previste dal PEAR VDA 2030, che prevede il sostegno alla realizzazione di forme di autoconsumo collettivo e la nascita e lo sviluppo di CER e in particolare tra quelle individuate all'Asse 4 "Persone", che prevede una serie di attività per la promozione e lo sviluppo delle CER, coerentemente con gli orientamenti contenuti nella l.r. 15/2024 di recente approvazione, nonché con la normativa nazionale.

PNRR e altri Programmi e progetti a cofinanziamento europeo e statale:

SI L'Avviso è complementare alla misura M2, componente C2, investimento 1.2 (Comunità energetiche) del PNRR.

Componenti PNRR

M2C2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile - Rivoluzione verde e transizione ecologica

Normativa regionale, statale e europea:

Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 (quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027);
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

Regolamento (UE) n. 2021/1058 (disposizioni relative agli obiettivi specifici e all'ambito di applicazione del sostegno del FESR);

Regolamento (UE) n. 2021/1060 (disposizioni comuni sui fondi dell'Unione europea 2021-2027);

Direttiva 2018/2001 (C.D. "RED II");

D.lgs. n. 199 dell'8 novembre 2021 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.);

D.M 414 del 7 dicembre 2023 (C.D. Decreto CACER);

Decreto direttoriale del MASE n. 22/2024 "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR";

Delibere dell'Arera n. 390/2022 e n. 727/2022 ;

Legge regionale 29 luglio 2024, n. 15 "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'autoconsumo diffuso"

Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta"

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane"

Deliberazione di Consiglio Regionale n.3360/XVI del 7 marzo 2024 di approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR VDA 2030)

Deliberazione della Giunta regionale n. 151 del 22 febbraio 2021 di approvazione delle linee guida per la definizione della strategia regionale di decarbonizzazione, contenute nel documento "Roadmap per una Valle d'Aosta fossil fuel free al 2040"

Legge Regionale 25 maggio 2015 n. 13 (artt..25-67) "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della

direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015).
"Deliberazione del Consiglio regionale dell'11 gennaio 2023 (delibera n. 2120/XVI), di approvazione del "Quadro strategico regionale della Politica regionale di sviluppo sostenibile 2030 (QSRsVs 2030)."

Principi orizzontali

Contributo dell'Azione agli obiettivi dello sviluppo sostenibile (Agenda 2030 ONU):

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile	Tipo
Energia pulita e accessibile	Prevalente
Lotta contro il cambiamento climatico	Secondario

Promozione della sostenibilità ambientale:

Sì

L'obiettivo principale della CER è indubbiamente quello di fornire, oltre a benefici economici e sociali, benefici ambientali a livello di comunità, ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità.

Rispetto del principio del DNSH:

Cfr. Allegato all'Avviso

Garanzia della parità fra uomini e donne e promozione dell'integrazione di genere e dell'integrazione della prospettiva di genere (gender mainstreaming):

Non pertinente

Gli interventi riguardano spese per la realizzazione di impianti a servizio delle CER, pertanto tale principio non è applicabile.

Misure di prevenzione di qualsiasi discriminazione (genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale) con particolare attenzione all'accessibilità delle persone con disabilità:

Non pertinente

Gli interventi riguardano spese per la realizzazione di impianti a servizio delle CER, pertanto tale principio non è applicabile.

Area di specializzazione S3

Energia

Requisiti programmazione

Numero massimo di progetti ammessi a finanziamento:

Tipologia destinatari:

Tipologia generale:

Territorio

Caratteristiche destinatari:

I destinatari dell'Azione sono le CER o i soggetti persone giuridiche facenti parte della medesima configurazione, per la realizzazione di impianti nel Comune di Aosta.

Destinatari selezionati:

NON PERTINENTE

Soggetti ammessi alla presentazione progetti:

Condizioni di ammissibilità:

2 - Sono considerati ammissibili a presentare progetti i soggetti indicati nell'Avviso

Raccordo tra interventi:

Tipologia coerenza con strumenti Non pertinente

Interventi agevolabili:

Si rimanda al paragrafo 6 dell'Avviso (Spese ammissibili)

Dati per IGRUE

Tipo aiuto (TC06):

C - Regime di aiuti esentato dalla notifica sulla base di un regolamento di esenzione

Localizzazione geografica (TC16):

AOSTA

Elementi progettazione

Valore massimo del contributo pubblico del singolo progetto:

420.000,00

Note

Contributo max 40% calcolato su importo massimo spesa ammissibile pari a 1.050.000 euro

Progettazione FESR

Vincolo dimensionamento finanziario annuo del Progetto:

Vincolo dimensionamento finanziario per settore del Progetto:

Settore	Vincolo

Vincolo dimensionamento finanziario annuo per settore del Progetto:

Settore	Anno	Vincolo

Voci di spesa ammissibili

Natura	Descrizione Voce di spesa	Modalità rendicontativa	Totale per attività			Totale per progetto			Forfetiz. costi indiretti
			Costo unitario	Costo unitario	Importo totale	Costo unitario	Costo unitario	Importo totale	
07	07.66 - a) Spese per la realizzazione dell'intervento: fornitura e posa in opera di impianti a fonti rinnovabili (ad es. componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica)	VOCE SPESA - COSTI REALI							
07	07.67 - a) Spese per la realizzazione dell'intervento: fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo	VOCE SPESA - COSTI REALI							
07	07.68 - a) Spese per la realizzazione dell'intervento: acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio	VOCE SPESA - COSTI REALI							
07	07.69 - a) Spese per la realizzazione dell'intervento: opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento	VOCE SPESA - COSTI REALI							
07	07.70 - a) Spese per la realizzazione dell'intervento: connessione alla rete elettrica nazionale	VOCE SPESA - COSTI REALI							
07	07.71 - b) Spese tecniche - progettazioni, indagini geologiche e geotecniche per la definizione progettuale dell'opera	VOCE SPESA - COSTI REALI							
07	07.72 - b) Spese tecniche - direzioni lavori, sicurezza	VOCE SPESA - COSTI REALI							
07	07.73 - b) Spese tecniche - collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto	VOCE SPESA - COSTI REALI							

Forfetizzazione costi:

DIRETTI

% forfetizzazione costi:

5

Voce di costo:

09.23 - Spese generali

Cofinanziamento extra

NO

Dati fisici

TC39 Indicatori di Output Comuni nazionali/Comunitari

Descrizione indicatore	Codice	Unità misura	Fonte dati	Valore atteso
Comunit di energia rinnovabile beneficiarie di un sostegno (RCO97)	RCO97	Numero	UE	1,00

Allegati al formulario

Allegati alla richiesta di finanziamento